Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 48

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 18 febbraio 1982 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

Regione Emilia-Romagna

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 48 DEL 18 FEBBRAIO 1982:

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 29 gennaio 1982.

Adozione di targhe a fondo retroriflettente per i veicoli a motore e per quelli da essi rimorchiati.

(753)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **919**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi della Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, n. 927, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università della Calabria e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università della Calabria, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 2 è aggiunta la seguente frase:

« L'orto botanico, che è annesso agli insegnamenti di biologia vegetale della facoltà di scienze, ha sede propria e gestisce, in collaborazione con gli altri organi universitari, per fini didattici, scientifici, educativi e ricreativi tutte le zone a verde del comprensorio universitario ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1982
Registro n. 12 *Istruzione, foglio n.* 43

LEGGE 10 febbraio 1982, n. **38**.

Modifiche ad alcuni articoli del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, riguardanti i pesi e le misure dei veicoli, nonché alla legge 27 novembre 1980, n. 815.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 10 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato dall'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 313, è sostituito dal seguente:

« *Trasporti eccezionali e veicoli eccezionali.* — Sono considerati trasporti eccezionali e sono soggetti a speciali autorizzazioni:

1) il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenze rispetto ai limiti dimensionali stabiliti dall'articolo 32, ma sempre nel rispetto dei limiti di peso stabiliti nell'articolo 33; insieme alle cose indivisibili, possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell'articolo 32, semprechè non vengano superati i limiti dell'articolo 33;

2) il trasporto di determinate materie, in eccedenza rispetto ai limiti di peso stabiliti nell'articolo 33, effettuato con veicoli dotati di speciali attrezzature permanentemente installate e aventi caratteristiche strutturali che li rendono idonei allo specifico impiego nei cantieri e fuori strada per spostamenti a breve raggio per servire il ciclo operativo delle materie trasportate.

Sono considerati veicoli eccezionali quelli che:

a) superino, anche a vuoto, per specifiche esigenze funzionali i limiti di dimensione e/o peso stabiliti negli articoli 32 e 33;

b) siano destinati a trasportare cose indivisibili tali da far superare i limiti stabiliti negli articoli 32 e/o 33.

I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende che esercitano ai sensi di legge l'attività del trasporto eccezionale; la immatricolazione degli stessi veicoli potrà avvenire solo a nome o nella disponibilità delle predette aziende.

Si intendono per cose indivisibili quelle di cui è tecnicamente impossibile ridurre le dimensioni e/o i pesi, entro i limiti di cui agli articoli 32 e/o 33, senza recare danni alle cose stesse o pregiudicare la sicurezza del trasporto.

I trasporti ed i veicoli eccezionali per circolare sono soggetti a specifica autorizzazione rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le strade statali, militari e per le autostrade e dalle regioni per la rimanente rete viaria.

L'autorizzazione alla circolazione non è prescritta per i veicoli eccezionali di cui alla lettera *b*) del secondo comma, quando circolano senza superare nessuno dei limiti stabiliti dagli articoli 32 e 33, e quando garantiscano il rispetto della iscrizione nella fascia d'ingombro di cui all'articolo 7 della legge 5 maggio 1976, n. 313.

L'autorizzazione è data volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti del peso massimo tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti e la scorta della polizia della strada; ove le condizioni di traffico e la sicurezza della circolazione lo consentano, la polizia della strada potrà autorizzare l'impresa a servirsi di un proprio autoveicolo quale scorta, prescrivendone le modalità.

L'autorizzazione può essere data solo quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali e la stabilità dei manufatti. In essa sono prescritte le opportune cautele e condizioni anche nei riguardi della sicurezza della circolazione. Se il trasporto eccezionale è causa di maggiore usura della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi ed al periodo di tempo o al numero dei transiti per il quale è richiesta l'autorizzazione, deve altresì essere determinato l'ammontare dell'indennizzo dovuto all'ente proprietario della strada.

L'autorizzazione non può essere accordata per i motoveicoli ed è comunque vincolata ai limiti di peso ed alle prescrizioni di esercizio indicate nel documento di circolazione prescritto dal primo e quinto comma dell'articolo 58.

Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti, le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli indicati al primo comma, numero 2), e al secondo comma, nonchè delle macchine agricole e operatrici, quando per le stesse ricorrono le disposizioni contenute nel presente articolo.

Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti, stabilisce con propri decreti le modalità di rilascio delle autorizzazioni e l'eventuale indennizzo dovuto, nonchè le disposizioni per la circolazione dei veicoli eccezionali adibiti al trasporto di carri ferroviari e di quelli di cui al primo comma, numero 2).

Chiunque, senza aver conseguito l'autorizzazione, esegua trasporti eccezionali, ovvero circoli con veicoli eccezionali superando i limiti dimensionali stabiliti nell'articolo 32, ovvero quelli stabiliti nella autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire un milione.

Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonchè al committente quando si tratti di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.

Chiunque, senza aver conseguito l'autorizzazione, esegua trasporti eccezionali, ovvero circoli con veicoli eccezionali, superando i limiti di peso stabiliti nell'articolo 33, ovvero quelli stabiliti nella autorizzazione, è soggetto alle sanzioni amministrative del pagamento delle somme previste dall'articolo 121.

Chiunque esegua trasporti eccezionali, ovvero circoli con un veicolo eccezionale senza osservare le norme e le cautele stabilite nell'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.

Chiunque, avendola conseguita, circoli senza avere con sè l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimila a lire ventimila. Il viaggio potrà proseguire solo dopo l'esibizione della autorizzazione ».

Art. 2.

L'articolo 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, già modificato dall'articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n. 313, è modificato alle lettere *g*), *h*), *i*) come segue:

« *g*) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione del secondo comma dell'articolo 119, costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate e gli autotreni composti da un autoveicolo e da un rimorchio per trasporto di imbarcazioni o velivoli; costituiscono altresì una unica unità, ai fini dell'applicazione del primo comma dell'articolo 48, i treni composti da un autoveicolo e da un *caravan* o da un rimorchio per il trasporto di attrezzature turistiche e sportive. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'articolo 32, il trasporto è considerato eccezionale;

h) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio. L'aggangiamento delle due unità è attuato per classi, nel rispetto di quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 58 e secondo le specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministro dei trasporti;

i) autosnodati: veicoli costituiti da due elementi atti al carico, dei quali uno motore e l'altro permanentemente e non rigidamente collegato, da non considerarsi rimorchio ai sensi degli articoli 32 e 33. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 58 gli autosnodati sono da considerarsi veicolo unico; ».

Allo stesso articolo, dopo la lettera *i*), è aggiunta la seguente:

« *l*) auto-*caravan*: autoveicolo avente una speciale carrozzeria e attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all'alloggio di un massimo di sette persone compreso il conducente ».

Allo stesso articolo è aggiunto il seguente comma:

« Secondo quanto disposto dal Ministro dei trasporti con propri decreti, gli autoveicoli di cui alle lettere *c*) e *l*) sono soggetti alle norme tecniche di quelli di cui alle lettere *a*) e/o *b*), viste le direttive comunitarie ed i regolamenti internazionali ».

Art. 3.

Al primo comma dell'articolo 28 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dopo la lettera *d*), sono aggiunte le seguenti:

« *e*) *caravan*: rimorchio stradale, ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, avente speciale carrozzeria, attrezzato per essere adibito esclusivamente ad alloggio a veicolo fermo;

f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi stradali a un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive ».

Art. 4.

L'articolo 30 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« *Macchine operatrici e carrelli.* — Le macchine operatrici semoventi e trainate sono:

a) le macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali e per il ripristino del traffico, nonchè per altre attività imprenditoriali;

b) i mezzi sgombraneve, spartineve e le macchine ausiliarie, quali spanditrici di sabbia e rompighiaccio;

c) i carrelli destinati al trasporto di prodotti da un reparto all'altro di una impresa industriale.

Le macchine di cui al presente articolo devono essere per costruzione insuscettibili di superare la velocità di 40 chilometri orari, se montate su pneumatici e di 15 chilometri se montate su cingoli.

Le stesse macchine sono escluse dalla disciplina di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni, quando hanno una capacità di trasporto tale che il loro peso complessivo non risulti superiore a quello stabilito nell'articolo 69, oppure, nel caso di veicoli eccezionali e limitatamente alle macchine di cui alla lettera *a*), quando hanno una capacità di trasporto tale da non far superare il peso complessivo stabilito per i veicoli destinati ai trasporti eccezionali di cui all'articolo 10, primo comma, punto 2.

Alle macchine operatrici che hanno capacità di trasporto sono altresì applicabili gli articoli 10 e 121 ».

L'articolo 31 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è abrogato.

Art. 5.

L'articolo 32 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato dalla legge 15 febbraio 1974, n. 38, e dall'articolo 3 della legge 5 maggio 1976, n. 313, è sostituito dal seguente:

« *Sagoma limite.* — Ogni veicolo, compreso il suo carico, deve potersi inscrivere, quando marcia in linea retta, in una sagoma di metri 2,50 di larghezza e di metri 4 di altezza dal piano stradale; per gli autobus e filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani è consentito che tale altezza raggiunga metri 4,30.

La lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non deve eccedere 7,5 metri per i veicoli isolati a un asse, 12 metri per i veicoli isolati a due o più assi.

La lunghezza dei semirimorchi non deve eccedere metri 12,50. La carrozzeria della *caravan* non deve eccedere in lunghezza se ad un asse metri 6 e se a due assi metri 7,50; non deve eccedere in larghezza metri 2,30; l'altezza massima da terra non deve essere superiore a 1,8 volte la larghezza della carreggiata del veicolo. La lunghezza totale delle auto-*caravan* non può eccedere per il veicolo isolato, a due o più assi, metri 8.

Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono superare la lunghezza massima di metri 15,50. Gli autosnodati e filosnodati adibiti a trasporto di persone, gli autotreni e i filotreni possono raggiungere la lunghezza massima di metri 18.

Le estremità del fusello e del mozzo non debbono sporgere dal contorno esteriore del veicolo.

Sono eccettuati dalla disposizione del precedente comma le macchine agricole ed i veicoli a trazione animale sprovvisti di parafanghi o con la carrozzeria non sporgente dalle ruote, per i quali la massima sporgenza del mozzo o fusello rispetto al piano esterno del cerchione non deve superare 25 centimetri.

Chiunque circoli con un veicolo che supera i limiti di sagoma o di lunghezza stabiliti dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila ».

Art. 6.

L'articolo 33 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato dall'articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 313, è sostituito dal seguente:

« *Pesi massimi.* — Il peso complessivo a pieno carico di un veicolo, salvo quanto disposto nei commi successivi, costituito dal peso del veicolo stesso in ordine di marcia e da quello del suo carico, non può eccedere i 50 quintali per i veicoli a un asse, 80 quintali per quelli a due assi e 100 quintali per quelli a tre o più assi.

Il peso complessivo a pieno carico di un rimorchio ad un asse non può eccedere 60 quintali; fa eccezione l'unità posteriore dell'autosnodato.

Per gli autoveicoli e filoveicoli isolati muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di appoggio sulla strada non sia superiore a 8 chilogrammi per centimetro quadrato e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza tra due assi contigui non sia inferiore ad un metro e 20 centimetri, il peso complessivo a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere i 180 quintali se si tratta di veicoli a due assi, i 240 quintali se si tratta di veicoli a tre o più assi. Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi destinati a servizi pubblici di linea urbana e suburbana il peso complessivo a pieno carico non deve eccedere i 190 quintali.

Qualunque sia il tipo di veicolo, il peso massimo in corrispondenza dell'asse più caricato non deve eccedere i 120 quintali.

In corrispondenza di due assi contigui a distanza inferiore a 2 metri fra loro, il peso massimo non deve superare 200 quintali, se a distanza inferiore a un metro e 20 centimetri non deve superare il valore di 170 quintali; se a distanza non superiore a un metro, non deve superare il valore di 120 quintali.

Il peso complessivo a pieno carico di un autoarticolato o di un autosnodato o di un filoarticolato o di un filosnodato, quando concorrono le condizioni indicate nel comma terzo, non deve eccedere 300 quintali se a 3 assi, 400 quintali se a 4 assi, 440 quintali se a 5 o più assi; il peso complessivo a pieno carico di un autotreno o di un filotreno, quando concorrono le medesime condizioni, non deve eccedere 240 quintali se a 3 assi, 400 quintali se a 4 assi, 440 quintali se a 5 o più assi.

Per i rimorchi, il peso complessivo del veicolo isolato, nel rispetto delle stesse condizioni di cui al comma terzo, non può superare i 220 quintali se a due assi e 252 quintali se a tre o più assi ».

Art. 7.

Il primo comma dell'articolo 53 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è modificato come segue:

« *Omologazione del tipo.* — Gli autoveicoli, i motoveicoli, i rimorchi, nonchè i rispettivi autotelai o telai montati ed i ciclomotori sono soggetti, se prodotti in serie, alla omologazione del tipo. Questa ha luogo a seguito dell'esame dei medesimi da parte del Ministero dei trasporti, Direzione generale della motorizzazione civile, il quale ne accerta la corrispondenza alle caratteristiche di legge e rilascia alla fabbrica costruttrice un certificato che contiene la sommaria descrizione di tutti gli elementi che caratterizzano il veicolo, ivi comprese le unità tecniche indipendenti omologate destinate ad essere installate su veicoli per costituirne parti integranti ».

Art. 8.

Il quinto comma dell'articolo 58 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dai seguenti:

« Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'articolo 10, secondo comma, è rilasciato uno speciale documento di circolazione, che è valido se accompagnato dall'autorizzazione quando prevista dall'articolo stesso.

Il medesimo speciale documento è rilasciato alle macchine agricole e operatrici quando per le stesse ricorre l'articolo 10 ».

Art. 9.

L'articolo 69 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« *Limiti di sagoma e di peso delle macchine agricole.* — Alle macchine agricole semoventi e a quelle trainate che circolano su strada si applicano per la sagoma limite le norme stabilite dall'articolo 32 rispettivamente per i veicoli in genere e per i rimorchi.

Salvo quanto diversamente disposto dall'articolo 29, il peso complessivo a pieno carico delle macchine agricole su ruote non può eccedere 50 quintali se a un asse, 80 quintali se a 2 assi e 100 quintali se a tre o più assi.

Per le macchine agricole semoventi e per quelle trainate munite di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso dall'area di appoggio sulla strada non sia superiore a 8 chilogrammi per centimetro quadrato e quando, se trattasi di veicoli a 3 o più assi, la distanza tra due assi contigui non sia inferiore a un metro e 20 centimetri, i pesi complessivi di cui al precedente comma non possono superare rispettivamente 60 quintali, 140 quintali, 200 quintali.

Il peso massimo sull'asse più caricato non può superare 100 quintali; quello su due assi contigui a distanza inferiore a metri uno e 20 centimetri non può superare 110 quintali e, se a distanza non inferiore a metri uno e 20 centimetri, 140 quintali.

Il peso complessivo delle macchine agricole cingolate non può eccedere 160 quintali.

Le macchine agricole che, per necessità funzionali, hanno limiti di sagoma o di peso eccedenti quelli stabiliti, debbono essere munite per circolare su strada, della speciale autorizzazione prevista dall'articolo 10.

Chiunque circoli su strada con una macchina agricola che supera i limiti di sagoma e/o di peso stabiliti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.

Chiunque circoli su strada con una macchina agricola eccezionale, senza osservare le cautele o le condizioni stabilite nell'autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire venticinquemila a lire centomila.

Chiunque circoli su strada con una macchina agricola eccezionale senza avere con sè l'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire centomila ».

Art. 10.

L'articolo 76 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« *Certificato per carrelli o per macchine operatrici.* — Le macchine operatrici, di cui all'articolo 30, per circolare su strada devono essere munite di un certificato rilasciato da un ufficio provinciale della motorizzazione civile contenente i dati di identificazione e costruttivi nonchè le prescrizioni alle quali la circolazione del veicolo è subordinata.

Le macchine operatrici sono soggette alla disciplina di cui agli articoli 53 e 54; le stesse devono essere registrate presso un ufficio provinciale della motorizzazione civile, il quale rilascia altresì una targa di identificazione che deve essere applicata in analogia a quanto stabilito dall'articolo 75 per le macchine agricole.

Il certificato è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 65, in quanto applicabili.

Quando l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione è prescritto a termini dell'articolo 110, le macchine operatrici devono essere munite dei dispositivi di segnalazione visiva di cui all'articolo 45 o di quelli di cui all'articolo 71, secondo quanto disposto con propri decreti dal Ministro dei trasporti, in applicazione di direttive comunitarie o di regolamenti internazionali specifici e applicabili alle macchine agricole.

Le macchine operatrici, i veicoli adibiti alla raccolta e al trasporto dei rifiuti solidi urbani, i veicoli adibiti alla pulizia delle strade, i mezzi per il soccorso e l'assistenza stradale nonchè i veicoli per i trasporti eccezionali di cui all'articolo 10, devono essere muniti di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla.

Il Ministro dei trasporti può, con proprio decreto, prescrivere l'impiego di tale dispositivo, anche su altri veicoli, quando ciò si renda necessario per garantire la sicurezza della circolazione.

Tutte le parti a sbalzo, in particolare quelle con sezione retta trasversale minore della sagoma in larghezza della macchina, devono essere segnalate secondo quanto disposto con decreto del Ministro dei trasporti.

Chiunque circoli su strada con una macchina operatrice che non sia conforme o non rispetti quanto disposto dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire cinquecentomila ».

Il quarto comma dell'articolo 71 è abrogato.

Art. 11.

Agli effetti di cui all'articolo 3 della presente legge, al terzo comma dell'articolo 103 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« I treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere *e*) ed *f*) dell'articolo 28 non devono, in ogni caso, superare la velocità di 80 chilometri all'ora fuori dei centri abitati e di 100 chilometri all'ora sulle autostrade ».

Art. 12.

L'articolo 121 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato dalla legge 5 maggio 1976, n. 313, è sostituito dal seguente:

« *Trasporti di cose sui veicoli a motore e sui rimorchi.* — I veicoli a motore, rimorchi e macchine operatrici non possono superare il peso complessivo indicato sul documento di circolazione.

Chiunque circoli con un veicolo il cui peso complessivo a pieno carico risulti essere superiore, di oltre il 5 per cento, a quello indicato nel documento di circolazione, quando detto peso è superiore ai 100 quintali, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

a) da lire cinquantamila a lire duecentomila, se l'eccedenza non supera i 10 quintali;

b) da lire centomila a lire quattrocentomila, se l'eccedenza non supera i 20 quintali;

c) da lire duecentomila a lire ottocentomila, se l'eccedenza non supera i 30 quintali;

d) da lire quattrocentomila a lire un milione e seicentomila, se l'eccedenza supera i 30 quintali.

Chiunque circoli con un autotreno la cui motrice e/o rimorchio risulti di peso complessivo superiore di oltre il 5 per cento a quello indicato sulla carta di circolazione ovvero con l'autotreno avente un peso complessivo superiore a quello indicato sulla carta di circolazione della motrice, è soggetto alla sanzione amministrativa, indipendentemente da quanto previsto al secondo comma, misurando la eccedenza nel peso complessivo dell'autotreno e nel peso rimorchiabile della motrice.

Chiunque circoli con un autoarticolato o autosnodato che superi di oltre il 5 per cento il peso complessivo a pieno carico consentito per il complesso, è soggetto ad una unica sanzione amministrativa commisurata come previsto nel secondo comma.

Per i veicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 100 quintali, le sanzioni amministrative previste nel secondo comma sono applicabili allorchè la eccedenza, superiore al 5 per cento, non superi rispettivamente il 10, 20, 30 per cento, oppure superi il 30 per cento del peso complessivo.

Se si tratta di motoveicoli le sanzioni amministrative sono ridotte alla metà.

Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'articolo 10, quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione, ovvero venga comunque superato il peso massimo complessivo indicato nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del 5 per cento ai pesi massimi relativi a quel veicolo, ai sensi dell'articolo 33.

Per i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose di cui all'articolo 1 della legge 10 luglio 1970, n. 579, le sanzioni amministrative di cui ai precedenti commi si applicano sulle eccedenze di peso rispetto al peso complessivo indicato dalla carta di circolazione senza la franchigia del 5 per cento.

Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratti di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.

Accertata l'eccedenza di peso, la continuazione del viaggio è subordinata al versamento della somma corrispondente alla sanzione amministrativa nella misura minima prevista e, qualora l'eccedenza superi il 10 per cento del peso complessivo a pieno carico indicato nel documento di circolazione, anche alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.

Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo i pesi complessivi indicati nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati al quintale superiore.

Il Ministro dell'interno provvede, con propri decreti, a stabilire le modalità per l'accertamento del peso complessivo del singolo veicolo.

L'articolo 555 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è abrogato.

Ai veicoli immatricolati all'estero, qualora superino i pesi complessivi indicati nel documento di circolazione del Paese di origine di oltre il 5 per cento, si applicano le stesse sanzioni amministrative previste dal presente articolo; la sanzione deve essere versata al momento della contestazione e comunque prima che il veicolo lasci il territorio nazionale. In ogni caso e nel rispetto di quanto sopra stabilito, non è ammessa per tali veicoli la circolazione a pesi superiori a quelli massimi di cui all'articolo 33, a meno che trattasi di trasporti eccezionali autorizzati a norma dell'articolo 10 ».

Art. 13.

Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce la procedura per l'adeguamento dei veicoli in circolazione alle norme contenute nella presente legge ed a quelle contenute nella legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, dettando in particolare le disposizioni, i criteri ed i termini per l'annullamento sui documenti di circolazione dei pesi eccedenti i limiti fissati nell'articolo 33.

Il Ministro dei trasporti stabilisce altresì con propri decreti le specifiche tecniche e funzionali nonché le procedure necessarie in applicazione degli articoli 2, 3, 4, 9 e 10 della presente legge.

Il Ministro dei trasporti è autorizzato a istituire uffici della Direzione generale della motorizzazione civile ai valichi di confine per i controlli di legge.

Il Ministro dei trasporti è altresì autorizzato a modificare con propri decreti gli articoli 221, 225, 226, 233, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 257, 258, 261, 262, 266, 267, 312, 339 e 344 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giu-

gno 1959, n. 420, adeguandoli alle norme della presente legge, della legge 5 maggio 1976, n. 313, ed a quelle contenute nelle direttive comunitarie o nei regolamenti internazionali.

Art. 14.

Il decreto delegato previsto al primo comma dell'articolo 23 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è emanato con il concerto anche del Ministro dei trasporti.

Nell'organo di amministrazione dell'Istituto superiore di cui allo stesso comma è rappresentato altresì il Ministero dei trasporti, Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 15.

In attesa della integrale applicazione dell'omologazione comunitaria prevista dalla legge 27 dicembre 1973, n. 942, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto e a condizione di reciprocità, può riconoscere la validità delle prove prescritte dalle legislazioni nazionali che vengano effettuate dagli organi governativi o dai laboratori, già autorizzati nei singoli Paesi ad effettuare prove di omologazione parziale CEE, purché in questo ultimo caso siano convalidate dalle rispettive Amministrazioni.

Art. 16.

Le norme per gli accertamenti di controllo della conformità di cui alla legge 24 marzo 1980, n. 85, si applicano anche alle macchine agricole e operatrici limitatamente a tutto quanto attiene l'attrezzatura ed i dispositivi delle stesse per la circolazione su strada.

Alla omologazione delle predette macchine ai fini di cui al comma precedente, ivi comprese quelle di cui al terzo comma dell'articolo 72 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, provvede direttamente il Ministero dei trasporti, Direzione generale per la motorizzazione civile ed i trasporti in concessione.

A tal fine, si intendono applicabili gli articoli 220, 221, 224, 225, 237, 238 e 239 del regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

Art. 17.

L'articolo 10 della legge 27 novembre 1980, n. 815, è sostituito dal seguente:

« Ai fini delle agevolazioni previste dalla presente legge, i soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 non sono tenuti a prestare garanzie reali, né sussidiarie, se non le normali forme ipotecarie sui beni immobili o mobili acquisiti con le operazioni di credito concesse ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1982

PERTINI

SPADOLINI — BALZAMO — NICOLAZZI — ROGNONI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 31 agosto 1981.

Abilitazione all'Ufficio centrale italiano a garantire il rimborso all'Ufficio nazionale di assicurazioni cecoslovacco delle somme dallo stesso pagate per sinistri causati in Cecoslovacchia da veicoli stazionanti in Italia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 419, nonché il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 26 maggio 1971, con il quale l'Ufficio centrale italiano (UCI), costituito fra le imprese esercenti in Italia l'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli, con sede in Milano, è stato riconosciuto agli effetti dell'art. 6 della predetta legge n. 990;

Considerato che l'Ufficio centrale italiano raggruppa tutte le imprese autorizzate, ai sensi dell'art. 10 della stessa legge n. 990, all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1973 con il quale l'Ufficio centrale italiano (UCI) è stato abilitato a garantire il rimborso, da parte delle imprese assicuratrici sue associate, ai competenti uffici nazionali esteri di assicurazione, delle somme dagli stessi pagate per il risarcimento dei sinistri causati nel territorio degli altri Stati membri della Comunità economica europea nonché di alcuni altri Stati terzi da utenti di veicoli a motore abitualmente stazionanti nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino ed assicurati dalle predette imprese, nonché a direttamente provvedere al rimborso delle somme di cui sopra nel caso di sinistri causati da utenti non assicurati a norma della legge 24 dicembre 1969, n. 990;

Vista la direttiva del 24 dicembre 1972, n. 166, del Consiglio delle Comunità europee concernente il « ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (72/166/CEE) »;

Considerato che l'Ufficio centrale italiano (UCI) ha concluso in data 2 luglio 1981, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, paragrafo 2, della citata direttiva del Consiglio delle Comunità europee, l'accordo previsto dall'art. 2

punto 2 della direttiva medesima con l'Ufficio nazionale di assicurazione cecoslovacco - Kancelar Zakonneho Pojisteni Motorvych Vozidel Pro Uzemi - di Praga e che tale accordo ha decorrenza dalle ore zero del 3 settembre 1981;

Considerato che a seguito della conclusione di tale accordo l'Ufficio centrale italiano (UCI) si rende garante nei confronti dell'Ufficio nazionale di assicurazione cecoslovacco del rimborso delle somme dallo stesso pagate per il risarcimento di danni causati in Cecoslovacchia da utenti di veicoli a motore abitualmente stazionanti nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, con le esclusioni stabilite ai sensi dell'art. 4 della detta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

L'Ufficio centrale italiano (UCI) è abilitato a garantire il rimborso da parte delle imprese assicuratrici sue associate al competente Ufficio nazionale di assicurazione cecoslovacco delle somme dallo stesso pagate per il risarcimento di sinistri causati in Cecoslovacchia da utenti di veicoli a motore abitualmente stazionanti nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino e assicurati dalle predette imprese.

L'Ufficio centrale italiano (UCI) è altresì abilitato a provvedere direttamente al rimborso delle somme di cui al precedente comma quando il sinistro sia stato causato da veicolo non assicurato a norma della legge 24 dicembre 1969, n. 990, salvi restando i diritti ad esso spettanti nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo per la rivalsa di quanto pagato a titolo di rimborso e relative spese.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto prendono effetto dalle ore zero del giorno 3 settembre 1981.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1981

Il Ministro: MARCORA

(713)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 31 luglio 1981.

Determinazione del tasso agevolato d'interesse da applicare sulle operazioni di finanziamento a carico del « Fondo di sostegno » istituito dalla legge 23 luglio 1980, n. 378.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 23 luglio 1980, n. 378, che ha istituito all'art. 1 presso la sezione autonoma di credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro un « Fondo di sostegno » le cui disponibilità sono destinate fino ad un massimo del 60% alla concessione di contributi in conto capitale e ad operazioni di finanziamento a tasso agevolato a favore di esercenti o proprietari di sale cinematografiche per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle apparecchiature e per la parte restante ad opere di adeguamento e rinnovo di sale di piccolo esercizio;

Visto l'art. 2, terzo comma, della predetta legge « 378 » che prevede che il tasso d'interesse sulle operazioni di finanziamento a carico del « Fondo », sarà fissato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo;

Ritenuta la necessità di provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, 3° comma, della legge 23 luglio 1980, n. 378, il tasso d'interesse agevolato sulle operazioni di finanziamento a carico del « Fondo di sostegno » è stabilito nella misura del 7,50 per cento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1981

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
SIGNORELLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1982
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 163

(778)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 15 dicembre 1981.

Modificazione al regolamento sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni, approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957) e modificato con decreti ministeriali 10 gennaio 1958 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1958), 2 marzo 1959 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 7 marzo 1959), 3 dicembre 1962 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 18 febbraio 1963), 6 maggio 1963 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 18 ottobre 1963), 10 settembre 1966 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 9 giugno 1967), 7 febbraio 1970 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 30 luglio 1970), 1° febbraio 1974 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 10 luglio 1974), 27 settembre 1976 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 dell'11 gennaio 1977), 18 luglio 1977 (pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 331 del 5 dicembre 1977), 26 settembre 1978 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 31 marzo 1979), 28 settembre 1978 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 22 gennaio 1979), 15 novembre 1980 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 5 febbraio 1981) e 5 marzo 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 29 luglio 1981);

Considerata l'opportunità di procedere alla modifica dell'art. 19 del predetto regolamento;

Decreta:

Articolo unico

Il regolamento sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957 e modificato con i decreti ministeriali 10 gennaio 1958, 2 marzo 1959, 3 dicembre 1962, 6 maggio 1963, 10 settembre 1966, 7 febbraio 1970, 1° febbraio 1974, 27 settembre 1976, 18 luglio 1977, 26 e 28 settembre 1978, 15 novembre 1980, 5 marzo 1981, è ulteriormente modificato come segue:

Il testo dell'art. 19 è sostituito dal seguente:

« Il candidato dichiarato non idoneo può ripetere lo esame nella sessione successiva ed è obbligato a ripetere tutte le prove, anche quelle eventualmente superate nella precedente sessione ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 dicembre 1981

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1981
Registro n. 133 *Istruzione, foglio n.* 144

(796)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreti ministeriali 13 febbraio 1982:

il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Padovani Pier Paolo alla sede di San Pietro in Casale, distretto notarile di Bologna;

è revocato il decreto ministeriale 19 gennaio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 25 gennaio 1982, nella parte in cui dispone il trasferimento del notaio D'Alessandro Luciano alla sede di Asciano, distretto notarile di Siena.

(820)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 1° febbraio 1982 ha autorizzato la società « Duomo - Fiduciaria e di revisione S.r.l. », in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 3 febbraio 1982 ha autorizzato la società « Danubio Fiduciaria e di revisione S.r.l. » in Bologna, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

(785)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia nazionale « Rinascita », in Roma.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1982 il dott. Francesco Onori è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia nazionale « Rinascita », in Roma, in sostituzione del dott. Mario Fornari, dimissionario.

(787)

Scioglimento della società cooperativa mista « Cooperativa artigiana mandamentale di garanzia di Manfredonia - Soc. coop. a r. l. », e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1982 la società cooperativa mista « Cooperativa artigiana mandamentale di garanzia di Manfredonia - Soc. coop. a r.l. », in Manfredonia (Foggia), costituita per rogito notaio prof. Vittorio Finizia il 12 novembre 1970, rep. n. 64570, reg. soc. n. 2512, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Fernando Cafagna.

(788)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « La Minerva Seconda », in Latina

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1982 i poteri conferiti al prof. rag. Pietro Porrello, commissario governativo della società cooperativa edilizia « La Minerva Seconda », in Latina, sono stati prorogati fino al 16 giugno 1982.

(806)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di lettere e filosofia:

lingua e letteratura inglese (B).

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di medicina e chirurgia:

1) igiene;
2) clinica otorinolaringoiatrica.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(798)

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Firenze 2 gennaio 1982, n. 892, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla regione Toscana la somma di L. 3.000.000 da destinare all'istituto di clinica medica generale e terapia medica III quale contributo per lo svolgimento dell'82° congresso della Società italiana di medicina interna.

(789)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Gianella Anna Maria Carla, in Goro

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 6.905.000 dovuto dalla ditta Gianella Anna Maria Carla è stato ripartito, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1982 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Ferrara è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(781)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni nei comuni di Lusevera, Carpaneto Piacentino, Daverio, Crosio della Valle, Borgosesia e Bussolengo.

Con decreto 11 gennaio 1982, n. 1544, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del rio «Taparbelli» in comune di Lusevera (Udine), segnato nel nuovo catasto terreni del comune medesimo al foglio n. 10, mappale 173, della superficie complessiva di mq 5850, ed indicato nell'atto di rilevazione catastale 20 novembre 1980, con allegata planimetria rilasciata il 21 novembre 1980 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Udine, che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 11 gennaio 1982, n. 2079, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno ex alveo del torrente Vezzeno, segnato nel catasto del comune di Carpaneto Piacentino al foglio n. 10, mappale 65 (coloratura in giallo) della superficie di mq 960, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato l'8 giugno 1979 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Piacenza, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 11 gennaio 1982, n. 2087, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreno ex alveo del torrente Rio Cagegò e dei manufatti su di essi insistenti, nei comuni di Daverio e di Crosio della Valle (Varese), segnati nel catasto del comune di Daverio al foglio n. 9 mappali 606 1/2 (mq 320); 604 1/5; 604 1/4; 604 1/8 e 604 1/9 (mq 290) e nel catasto del comune di Crosio della Valle al foglio n. 2 mappali 377 1/2 (mq 320); 413 1/2; 846 1/2 e 847 1/4 (mq 230); della superficie complessiva di mq 1160 ed indicati nello stralcio planimetrico rilasciato in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Varese, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 12 gennaio 1982, n. 1852, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno estromesso dall'alveo del fiume Sesia, in comune di Borgosesia (Vercelli) segnato nel nuovo catasto terreni del comune medesimo al foglio n. 72, mappale 151, della superficie complessiva di mq 5400 ed indicato nella relazione descrittivo-estimativa 18 aprile 1980, con allegata planimetria in scala 1:2000 dell'ufficio tecnico erariale di Vercelli, che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 12 gennaio 1982, n. 2080, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex fosso, in comune di Bussolengo, località Crocioni (Verona), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 5 sez. C, mappali 17 1/2 e 57 1/2 della superficie complessiva di mq 2110 ed indicato nella relazione tecnica illustrativa con allegata planimetria rilasciata il 18 novembre 1980, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Verona, che fanno parte integrante del citato decreto.

(786)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Provvedimenti concernenti la legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, recanti norme per l'occupazione giovanile.

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 dicembre 1981, il CIPE ha assegnato alle amministrazioni centrali dello Stato — per far fronte, fino al 31 marzo 1982, agli oneri connessi al pagamento delle retribuzioni ai giovani impegnati nei progetti di occupazione giovanile di rispettiva competenza — le seguenti somme, alla cui copertura si provvederà con il ricorso ai fondi di seguito indicati:

a) L. 621.919.200 ad utilizzo dei fondi già assegnati all'Avvocatura Generale dello Stato;

b) L. 284.777.566 ad utilizzo dei fondi destinati agli interventi del FORMEZ;

c) L. 86.831.029.234 a valere sulle disponibilità recate, per il 1982, dall'art. 4 della richiamata legge n. 21/1981.

COMPETENZA

	Lire
Ministero del tesoro:	—
Ragionerie provinciali	2.250.000.000
Direzioni provinciali	6.000.000.000
Istituti di previdenza	688.511.000
Direzione generale personale	12.500.000
Ministero del lavoro e della previdenza sociale:	
Servizi impiego	19.732.110.234
Ispezioni lavoro	6.302.425.000
Ministero dei trasporti:	
Motorizzazione civile e controllo autoveicoli	2.671.550.000
Aviazione civile	211.984.000
Ministero della marina mercantile	1.080.500.000
Ministero dell'interno:	
Servizi amministrativi contabili	5.511.388.000
Servizi anticendi	183.065.000
Ministero di grazia e giustizia:	
Controversie lavoro	2.106.189.000
Istituti prevenzione	1.890.000.000
Ministero per i beni culturali e ambientali:	
Arti, archivi e biblioteche	22.039.872.000
Scuola superiore pubblica amministrazione	77.500.000
Ministero delle finanze:	
Dogane	4.128.000.000
Catasto	8.750.000.000
Ministero della pubblica istruzione:	
Istituti tecnici	—
Provveditorati studi	1.070.435.000
Ministero dei lavori pubblici:	
A.N.A.S.	1.250.000.000
Amministrazioni periferiche	875.000.000
	86.831.029.234

RESIDUI

Ministero del lavoro e delle previdenza sociale:	
Servizi impiego	906.696.766
Totale	87.737.726.000

(800)

Provvedimenti concernenti la legge 9 maggio 1975, n. 153

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 dicembre 1981 il CIPE ha ripartito la disponibilità di lire 250 milioni, relativa all'accantonamento in precedenza disposto sui fondi di cui all'art. 6 lettera *c*), della legge n. 153/75, esercizio 1977, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome:	Importi (in migliaia di lire)
Bolzano	4.025
Trento	3.562
Totale	7.587
Piemonte	14.833
Valle d'Aosta	504
Lombardia	20.434
Veneto	13.797
Friuli-Venezia Giulia	3.866
Liguria	1.057
Emilia-Romagna	16.144
Toscana	7.306
Umbria	3.646
Marche nord	6.338
Lazio nord	4.488
Totale	92.413
Marche sud	2.763
Lazio sud	7.803
Abruzzo	14.912
Molise	5.529
Campania	29.050
Puglia	15.170
Basilicata	9.648
Calabria	13.337
Sicilia	27.559
Sardegna	24.229
	150.000
Totale generale	250.000

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 dicembre 1981, il CIPE ha rettificato l'importo di lire 65,5 milioni, assegnato con precedente delibera CIPE 7 agosto 1981 alla regione Marche sud ai sensi dell'art. 6, lettera *d*), della legge n. 153/75, in lire 6,5 milioni.

(801)

Provvedimenti concernenti la legge 29 aprile 1981, n. 162

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 dicembre 1981, il CIPE ha ripartito la disponibilità di lire 28 miliardi, autorizzata per l'esercizio 1981, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome:	Importi (in migliaia di lire)
Trento	727.274
Bolzano	727.274
Piemonte	1.454.545
Valle D'Aosta	727.274
Lombardia	1.454.545
Veneto	1.454.545
Friuli-Venezia Giulia	1.454.545
Liguria	1.454.545
Emilia-Romagna	1.454.545
Umbria	727.274
Marche	1.454.545
Toscana	2.000.000
Lazio	1.454.545
Abruzzo	1.454.545
Molise	727.274
Campania	1.454.545
Puglia	1.454.545
Basilicata	1.454.545
Calabria	2.000.000
Sicilia	1.454.545
Sardegna	1.454.545
Totale	28.000.000

(802)

Provvedimenti concernenti la legge 6 giugno 1974, n. 317

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 dicembre 1981, il CIPE ha ripartito i fondi stanziati dall'art. 1 della legge n. 317/74, pari a lire 40 miliardi per l'esercizio 1978 e a lire 20 miliardi per l'esercizio 1979, tra le regioni interessate come segue:

Regioni:	Importi (in migliaia di lire)
Lazio	1.317.000
Campania	2.236.000
Basilicata	777.000
Puglia	1.911.000
Calabria	24.103.000
Sicilia	25.246.000
Sardegna	4.410.000
Totale	60.000.000

(803)

Provvedimenti concernenti la legge 10 maggio 1976, n. 352

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 dicembre 1981, il CIPE ha ripartito la disponibilità di lire 50 milioni, relativa all'accantonamento in precedenza disposto sui fondi di cui all'art. 15, lettera *c*), della legge n. 352/76, esercizio 1977, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome:	Importi (in migliaia di lire)
Bolzano	805
Trento	712
Totale	1.517
Piemonte	3.490
Valle d'Aosta	808
Lombardia	2.576
Veneto	2.037
Friuli-Venezia Giulia	638
Liguria	1.087
Emilia-Romagna	2.554
Umbria	1.148
Marche nord	1.005
Toscana nord	2.399
Lazio nord	741
Totale	18.483
Marche sud	240
Toscana sud	33
Lazio sud	1.302
Abruzzo	2.427
Molise	1.278
Campania	2.832
Puglia	2.610
Basilicata	2.790

	Importi (in migliaia di lire)
	—
Calabria	3.402
Sicilia	3.936
Sardegna	9.150
Totale	30.000
Totale generale	50.000

Con la medesima deliberazione del 23 dicembre 1981 il CIPE ha altresì ripartito la disponibilità di lire 125 milioni, relativa all'accantonamento in precedenza disposto sui fondi di cui all'art. 15, lettera *d*), della legge n. 352/76, esercizio 1977, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome:	Importi (in migliaia di lire)
	—
Bolzano	2.012
Trento	1.781
Totale	3.793
Piemonte	8.840
Valle d'Aosta	2.176
Lombardia	6.340
Veneto	5.184
Friuli-Venezia Giulia	1.695
Liguria	2.227
Emilia Romagna	7.393
Umbria	2.976
Marche nord	2.662
Toscana nord	5.143
Lazio nord	1.571
Totale	46.207
Marche sud	630
Toscana sud	63
Lazio sud	3.300
Abruzzo	6.885
Molise	3.142
Campania	6.878
Puglia	4.725
Basilicata	7.200
Calabria	6.892
Sicilia	8.385
Sardegna	26.910
Totale	75.000
Totale generale	125.000

(804)

Provvedimenti concernenti la legge 1° luglio 1977, n. 403

Con deliberazione adottata nella seduta del 16 dicembre 1981, il CIPE ha ripartito la disponibilità di L. 197.136.186.000, per l'anno finanziario 1981, ex art. 1 della legge n. 403/77, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

	Importi in lire
1) *Regioni a statuto ordinario:*	—
Piemonte	7.907.813.000
Liguria	3.064.913.000
Lombardia	10.684.861.000
Veneto	12.005.652.000
Emilia Romagna	12.750.714.000
Toscana	9.855.133.000
Umbria	5.266.231.000
Marche	5.452.496.000
Lazio	12.107.251.000
Abruzzo	9.330.203.000
Molise	6.349.957.000
Campania	22.080.917.000
Puglia	23.825.039.000
Basilicata	12.395.116.000
Calabria	16.255.890.000
2) *Regioni a statuto speciale:*	—
Valle d'Aosta	749.146.506
Trento	1.653.288.841
Bolzano	1.859.949.946
Friuli-Venezia Giulia	1.795.368.351
Sicilia	11.007.287.111
Sardegna	8.767.597.385
3) *Riserva dell'1% al Friuli-Venezia Giulia*	1.971.361.860
Totale	197.136.186.000

All'assegnazione alle regioni e province autonome provvederà il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

(780)

Deliberazione 19 novembre 1981. Provvedimenti organici per i territori colpiti dal terremoto nella regione Campania. Programma di interventi urgenti ai sensi dell'art. 4, stesso comma della legge 14 maggio 1981, n. 219.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981.

Viste le proprie delibere in data 11 giugno 1981, 9 luglio 1981, 29 luglio 1981 e 17 settembre 1981 con le quali, tenuto conto delle somme spettanti al commissario straordinario per le zone terremotate ed alle altre amministrazioni interessate, sono stati ripartiti tra le regioni Basilicata, Campania e Puglia i fondi previsti dalla legge per l'anno 1981 e sono stati approvati i relativi programmi di intervento;

Vista la delibera della giunta della regione Campania in data 30 ottobre 1981, con la quale è stato predisposto, per gli interventi urgenti da realizzare nel 1981, un nuovo programma di ripartizione basato sull'importo di lire 241 miliardi, in aggiunta al piano di 344 miliardi già approvato dal CIPE;

Considerato che, per l'attuazione di detto nuovo programma, la regione dispone, per ora, sulla base delle precedenti delibere del CIPE, di assegnazioni residuali per lire 86 miliardi;

Considerata l'opportunità di integrare le ripartizioni già effettuate per l'anno 1981, attribuendo alla regione Campania una ulteriore somma di lire 155 miliardi e portando quindi a 585 miliardi di lire l'importo totale assegnato alla citata regione per il predetto anno 1981;

Delibera:

A) E' approvato il programma di interventi urgenti di cui alla delibera della giunta della regione Campania in data 30 ottobre 1981, i cui allegati costituiscono parte integrante della presente delibera;

B) E' assegnata alla predetta regione Campania, per gli interventi di cui al 6° comma dell'art. 4 della legge n. 219/81, l'ulteriore somma di lire 155 miliardi.

Roma, addì 19 novembre 1981

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
Vice presidente del CIPE
LA MALFA

PROGRAMMA DI INTERVENTI URGENTI DI COMPETENZA DEI COMUNI

A) *Comuni di classe di danno n. 2*

Comune	Milioni di lire
—	—
1) Auletta	652
2) Bonito	665
3) Buccino	943
4) Cairano	489
5) Carife	597
6) Cassano Irpino	505

Comune	Milioni di lire
7) Castel Boronia	543
8) Castelfranci	608
9) Castevetere sul Calore	581
10) Frigento	808
11) Gesualdo	784
12) Guardia Lombardi	720
13) Luogosano	528
14) Manocalzati	636
15) Mirabella Eclano	1.157
16) Montecalvo Irpino	863
17) Montella	1.230
18) Monteverde	523
19) Montoro Superiore	941
20) Ospedaletto d'Alpinolo	560
21) Paternopoli	695
22) Petruro Irpino	460
23) Pietrastornina	574
24) Rocca S. Felice	519
25) Roccabascerana	610
26) S. Angelo all'Esca	525
27) S. Lucia di Serino	529
28) S. Martino Sannita	520
29) S. Nazzaro	474
30) S. Paolina	565
31) S. Stefano del Sole	546
32) Sacco	511
33) Serino	1.059
34) Sturno	751
35) Tufo	524
36) Villamaina	518
37) Volturara Irpina	802

B) *Comuni di classe di danno n.* 3

Comune	Milioni di lire
1) Acerno	494
2) Aiello del Sabato	470
3) Altavilla Irpina	654
4) Andretta	504
5) Apice	705
6) Arpaia	406
7) Arpaise	369
8) Atena Lucana	445
9) Atripalda	953
10) Baronissi	901
11) Buonalbergo	451
12) Calvanico	380
13) Campagna	1.054
14) Candida	372
15) Capriglia Irpina	435
16) Casalbore	451
17) Casola di Napoli	482
18) Castiglione del Genovesi	370
19) Ceppaloni	528
20) Cervinara	987
21) Cesinali	410
22) Chianche	359
23) Chiusano S. Domenico	471
24) Contrada	472
25) Contursi Terme	500
26) Domicella	415
27) Fisciano	887
28) Flumeri	505
29) Fontanarosa	578
30) Forchia	373
31) Forino	603
32) Ginestra degli Schiavoni	363
33) Greci	396
34) Grottaminarda	806
35) Grottolella	407
36) Lapio	438
37) Lauro	540
38) Liveri	401
39) Melito Irpino	443
40) Mercogliano	669
41) Meta	709
42) Molinara	445
43) Monteforte Irpino	592
44) Montefredane	455
45) Montefusco	421
46) Montemarano	545
47) Montemiletto	604
48) Montoro Inferiore	802
49) Moschiano	439
50) Mugnano del Cardinale	627
51) Nocera Superiore	1.447
52) Nusco	632
53) Oliveto Citra	543
54) Palomonte	548
55) Parolise	347
56) Pellezzano	689
57) Pertosa	365
58) Pietradefusi	491
59) Polla	658
60) Prata di Principato Ultra	511
61) Pratola Serra	530
62) S. Angelo a Cupolo	563
63) S. Arsenio	506
64) S. Leucio del Sannio	524
65) S. Mango Piemonte	385
66) S. Martino Valle Caudina	594
67) S. Nicola Baronia	372
68) S. Pietro al Tanagro	405
69) S. Potito Ultra	400
70) S. Rufo	434
71) S. Sossio Baronia	461
72) Scampitella	443
73) Summonte	396
74) Taurasi	511
75) Tocco Caudio	418
76) Torre le Nocelle	391
77) Torrioni	354
78) Tramonti	592
79) Trevico	424
80) Vallata	581
81) Vallesaccarda	428
82) Venticano	462
83) Villanova del Battista	466
84) Zungoli	438

C) *Comuni di classe di danno n.* 4

Comune	Milioni di lire
1) Airola	500
2) Amorosi	320
3) Angri	1.235
4) Apollosa	304
5) Aquilonio	318
6) Ariano Irpino	1.096
7) Arienzo	380
8) Avella	461
9) Bagnoli Irpino	360
10) Baiano	408
11) Battipaglia	1.755
12) Benevento	2.737
13) Bonea	263
14) Bracigliano	372
15) Bucciano	269
16) Buonabitacolo	302
17) Caggiano	327
18) Calvi	305
19) Campoli del Monte Taburno	276
20) Carbonara di Nola	264
21) Casalduni	273
22) Casamarciano	311
23) Castel Campagnano	261
24) Castelfranco in Miscano	257
25) Castellammare di Stabia	2.791
26) Castelpagano	291
27) Castelpoto	278
28) Castelvetere in Val Fortore	296
29) Cautano	285
30) Cava de' Tirreni	2.175
31) Circello	339
32) Colle Sannita	362
33) Conca della Campania	278
34) Controne	246
35) Corbara	291

Comune	Milioni di lire
zzano	281
	1.313
ıeto l'Abate	268
ıeto Monforte	279
ccio	312
ni sei Casali	340
ni Valle Piana	555
ıano	1.029
lonia	350
gliano	1.065
ano Appio	318
ano di Nola	264
ato S. Severino	906
ano Montelungo	325
no	369
aguto	243
ecorvino Pugliano	336
ecorvino Rovella	861
efalcione	370
asarchio	670
ra Inferiore	2.172
ıno sul Tusciano	416
li	390
ni	1.454
del Vallo di Lauro	258
Veiano	323
a Campania	677
arano	298
si	274
isi	284
› Sannita	308
a	259
› di Sorrento	582
elcina	330
nte	361
ırelle	245
dici	310
amonfina	355
apiemonte	501
aromana	248
ndi	325
Agnello	484
'Angelo a Scala	232
'Antonio Abate	685
'Arcangelo Primonte	243
Cipriano Picentino	356
roce del Sannio	256
gidio Monte Albino	499
iorgio del Sannio	435
iorgio La Molara	357
aria a Vico	594
laria La Carità	448
licola Manfredi	327
ıolo Bel Sito	318
ılvatore Telesino	350
Consilina	689
o	1.431
ano	417
gnano Irpino	269
ɔ	487
nano	254
one	281
'ano	268
e Annunziata	2.207
ıano	349

D) *Comuni di classe di danno n.* 5

Comune	Milioni di lire
gola	1.165
ola	235
ıpoli	368
ıo	138
nella	222
no	130
	234
villa Silentina	240
gnano	211
ara	144

Comune	Milioni di lire
11) Atrani	124
12) Aversa	1.121
13) Baselice	174
14) Boscotrecase	331
15) Brusciano	273
16) Caianello	131
17) Caiazzo	216
18) Caivano	665
19) Calvi Risorta	209
20) Calvizzano	211
21) Campolattaro	127
22) Camposano	184
23) Cancello ed Arnone	190
24) Capaccio	407
25) Capua	465
26) Cardito	369
27) Carinaro	193
28) Carinola	277
29) Casagiove	374
30) Casalbuono	134
31) Casalnuovo di Napoli	470
32) Casavatore	453
33) Caserta	1.424
34) Casoria	1.317
35) Castel di Sasso	130
36) Castel S. Giorgio	293
37) Castel S. Lorenzo	177
38) Castello di Cisterna	164
39) Castelvetere	149
40) Cerreto Sannita	201
41) Cervino	195
42) Cetara	151
43) Cicciano	302
44) Cimitile	208
45) Comiziano	137
46) Corleto Monforte	126
47) Crispano	208
48) Cusano Mutri	196
49) Dugenta	161
50) Ercolano	1.132
51) Faicchio	187
52) Foglianise	168
53) Foiano di Val Fortore	134
54) Formicola	144
55) Francolise	197
56) Frasso Telesino	172
57) Frattamaggiore	790
58) Frattaminore	319
59) Giano Vetusto	118
60) Gioia Sannitica	177
61) Giugliano in Campania	866
62) Giungano	126
63) Grumo Nevano	430
64) Laurito	128
65) Lettere	181
66) Limatola	168
67) Maddaloni	756
68) Maiori	225
69) Mariglianella	182
70) Massalumbrense	290
71) Melito di Napoli	339
72) Melizzano	146
73) Minori	167
74) Montano Antilia	158
75) Monte di Procida	328
76) Monte S. Giacomo	146
77) Montefalcone di Val Fortore	154
78) Montesano sulla Marcellana	253
79) Morcone	264
80) Morigerati	120
81) Nola	630
82) Ottati	127
83) Ottaviano	464
84) Padula	218
85) Pietraloja	119
86) Pomigliano d'Arco	772
87) Pompei	509
88) Ponte	156

	Comune	Milioni di lire
89)	Pontelandolfo	192
90)	Pontecagnano Faiano	481
91)	Postiglione	157
92)	Pozzuoli	1.373
93)	Prata Sannita	141
94)	Pratella	139
95)	Ravello	150
96)	Raviscanina	132
97)	Reino	133
98)	Racca d'Aspide	261
99)	Rocca d'Evandro	171
100)	Raccarainola	195
101)	S. Agata de' Goti	335
102)	S. Anastasia	503
103)	S. Angelo a Fasanella	129
104)	S. Angelo d'Alife	153
105)	S. Antimo	558
106)	S. Felice a Cancello	411
107)	S. Giorgio a Cremano	1.279
108)	S. Giuseppe Vesuviano	539
109)	S. Lorenzello	151
110)	S. Lorenzo Maggiore	154
111)	S. Lupo	126
112)	S. Marco dei Cavoti	183
113)	S. Maria Capua Vetere	742
114)	S. Nicola la Strada	319
115)	S. Pietro Infine	123
116)	S. Potito Sannitico	135
117)	S. Vitaliano	162
118)	Sanza	168
119)	Sapri	252
120)	Saviano	313
121)	Scafati	743
122)	Scala	130
123)	Scisciano	171
124)	Serre	177
125)	Sicignano degli Alburni	183
126)	Solopaca	196
127)	Sorrento	406
128)	Sparanise	237
129)	Striano	208
130)	Teano	396
131)	Teggiano	280
132)	Telese	188
133)	Terzigno	309
134)	Tora e Piccilli	129
135)	Torre del Greco	1.940
136)	Torrecuso	174
137)	Trecase	246
138)	Tufino	155
139)	Valle di Maddaloni	146
140)	Vico Equense	407
141)	Vietri sul Mare	299
142)	Villaricca	328
143)	Volla	277

E) *Comuni di classe di danno n. 6*

	Comune	Milioni di lire
1)	Acerra	218
2)	Amalfi	83
3)	Arzano	199
4)	Ascea	76
5)	Bacoli	151
6)	Baia e Latina	62
7)	Barano d'Ischia	79
8)	Bellona	73
9)	Bellosguardo	58
10)	Boscoreale	154
11)	Camerota	84
12)	Camigliano	59
13)	Campora	55
14)	Cannalonga	57
15)	Capodrise	78
16)	Capriati a Volturno	60
17)	Casal di Principe	134
18)	Casal Velino	73
19)	Casaletto Spartano	61
20)	Casaluce	83
21)	Casandrino	85
22)	Casapesenna	79
23)	Casapulla	79
24)	Caselle in Pittari	62
25)	Castel Morrone	69
26)	Castelvolturno	78
27)	Castelcivita	63
28)	Castellabate	84
29)	Castello del Matese	58
30)	Castelnuovo Cilento	59
31)	Celle di Bulgheria	62
32)	Cellole	78
33)	Centola	74
34)	Cepaso	65
35)	Cercola	128
36)	Cesa	80
37)	Cicerale	60
38)	Ciorlano	55
39)	Conca dei Marini	55
40)	Cuccaro Vetere	55
41)	Curti	79
42)	Dragoni	62
43)	Falciano del Massico	67
44)	Felitto	61
45)	Frignano	90
46)	Furore	54
47)	Futani	60
48)	Gioi	61
49)	Grazzanise	81
50)	Gricignano di Aversa	80
51)	Guardiasanframondi	82
52)	Ischia	125
53)	Ispani	56
54)	Lacco Ameno	67
55)	Laurenzano Cilento	57
56)	Laurino	64
57)	Letino	56
58)	Liberi	59
59)	Lusciano	104
60)	Lustra	58
61)	Macerata Campania	91
62)	Magliano Vetere	57
63)	Marano di Napoli	234
64)	Marcianise	211
65)	Moio della Civitella	61
66)	Mondragoni	163
67)	Montecorice	63
68)	Monteforte Cilento	55
69)	Mugnano di Napoli	141
70)	Novi Velia	59
71)	Ogliastro Cilento	62
72)	Omignano	59
73)	Orria	60
74)	Orta di Atella	100
75)	Parete	90
76)	Pastorano	63
77)	Perdifumo	60
78)	Perito	58
79)	Piaggine	63
80)	Piana di Monte Verna	64
81)	Piedimonte Matese	107
82)	Pietramelara	72
83)	Pietravairano	67
84)	Pignataro Maggiore	81
85)	Pisciotta	68
86)	Poggiomarino	117
87)	Pollena Trocchia	87
88)	Pollica	67
89)	Pontelatone	60
90)	Portici	422
91)	Portico di Caserta	74
92)	Positano	69
93)	Praiano	60
94)	Presenzano	60
95)	Prignano Cilento	56
96)	Procida	97
97)	Puglianello	58
98)	Quagliano	107
99)	Quarto	112

Comune	Milioni di lire
100) Recale	75
101) Riardo	63
102) Roccagloriosa	61
103) Rocchetta e Croce	54
104) Rofrano	64
105) Roscigno	58
106) Rutino	57
107) Ruviano	61
108) S. Arpino	92
109) S. Bartolomeo in Galdo	87
110) S. Cipriano d'Aversa	111
111) S. Gennaro Vesuviano	83
112) S. Giovanni a Piro	70
113) S. Gregorio Matese	57
114) S. Marcellino	97
115) S. Marco Evangelista	71
116) S. Maria la Fossa	65
117) S. Marzano sul Sarno	95
118) S. Mauro Cilento	57
119) S. Mauro la Bruga	57
120) S. Prisco	88
121) S. Sebastiano al Vesuvio	87
122) S. Tammaro	63
123) S. Valentino Torio	87
124) Salento	61
125) Santa Marina	67
126) Sassinoro	56
127) Serramezzana	54
128) Sessa Aurunca	171
129) Sessa Cilento	60
130) Somma Vesuviana	152
131) Stella Cilento	56
132) Stio	57
133) Succivo	79
134) Teverola	86
135) Torchiara	57
136) Torraca	57
137) Torre Orsaia	65
138) Tortorella	56
139) Trentinara	59
140) Trentola Ducenta	105
141) Vairano Patenora	79
142) Valle Agricola	59
143) Valle dell'Angelo	54
144) Vallo della Lucania	92
145) Vibonati	65
146) Villa di Briano	74
147) Villa Literno	94
148) Vitulano	67
149) Vitulazio	73
150) Gallo	48
151) Fontegreca	45
152) Capri	53
153) Anacapri	50
154) Casamicciola	53
155) Forio	53
156) Serrara Fontana	50

PROGRAMMA DI INTERVENTI URGENTI
PER ENTI OSPEDALIERI
DI COMPETENZA DEI COMUNI

Comune	Milioni di lire
Marcianise	1.000

PROGRAMMA DI INTERVENTI URGENTI
DI COMPETENZA DELLA REGIONE CAMPANIA

Assessorati	Milioni di lire
Agricoltura (articoli 18 e 31)	19.000
Artigianato (art. 22)	5.000
Commercio (art. 22)	5.000
Turismo (art. 22)	5.000
Lavori pubblici (art. 8, lettera G)	2.000

PROGRAMMA DI INTERVENTI URGENTI
E DI COMPETENZA DEI COMUNI

Comune	Milioni di lire
1) Napoli	15.338
2) Salerno	5.113
3) Avellino	2.454

(774)

Deliberazione 19 novembre 1981. Determinazione dei limiti massimi di spesa per l'utilizzazione dei contributi del Fondo sociale europeo e del Fondo di rotazione di cui agli articoli 24 e 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 24, secondo comma, della legge n. 845/78, che demanda a questo comitato il compito di indicare, sulla base dei parametri prescelti dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281/70, il limite massimo di spesa entro cui ciascuna regione può autorizzare l'inoltro alla CEE di progetti formativi per ottenere sia i contributi previsti dal Fondo sociale europeo, sia l'integrazione del fondo di rotazione istituito dall'art. 25 della stessa legge;

Tenuto conto che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con nota del 12 agosto 1981, ha indicato in 1.200 miliardi di lire il costo complessivo delle operazioni sul quale appare possibile l'intervento del Fondo sociale europeo, in relazione alle disponibilità del proprio bilancio per il 1981;

Considerato che le disponibilità recate per il 1981 dal fondo di rotazione di cui all'art. 25 della richiamata legge ammontano a 302.530 miliardi di lire;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alle indicazioni dei limiti massimi per le finalità di cui sopra, utilizzando allo scopo i parametri già fissati per la ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del soppresso fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori sulla base del parere espresso dalla commissione interregionale e art. 13, legge n. 281/70 nella seduta del 13 novembre 1981;

Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

Il limite massimo di spesa che ciascuna regione e provincia autonoma deve tenere presente per l'inoltro dei progetti al Fondo sociale europeo, al fine di beneficiare delle provvidenze comunitarie, nonché il limite massimo di utilizzazione delle disponibilità recate per il 1981 dal fondo di rotazione da parte delle singole regioni, sono quelli rispettivamente evidenziati negli allegati prospetti *a)* e *b)* che fanno parte integrante della presente delibera;

Raccomanda

affinché siano superati i ritardi in ordine all'applicazione degli articoli 24, 25 e 27 della stessa legge n. 845/78, che:

siano approvati i bilanci di previsione (per il 1982 e 1983) entro il primo quadrimestre del 1982;

la determinazione dei parametri regionali per gli anni 1982 e 1983 avvenga entro il mese di luglio 1982;

l'impegno, la liquidazione e il pagamento delle spese per l'anno 1981 a favore dei soggetti interessati, avvenga entro il primo quadrimestre del 1982;

la liquidazione e il pagamento delle spese relative agli anni 1979 e 1980 avvenga entro il corrente anno.

Roma, addì 19 novembre 1981

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice presidente del CIPE
LA MALFA

ALLEGATO 1

FONDO SOCIALE EUROPEO 1981

REGIONI	Parametro nord	Parametro sud	Parametro totale	Ricalcolo percentuale su 1.200.000.000.000			
				40 % per il nord L. 480.000.000.000		60 % per il sud L. 720.000.000.000	
				%	Importo	%	Importo
Piemonte	7,49	—	7,49	13,21	63.408.000.000	—	—
Valle d'Aosta	1,07	—	1,07	1,89	9.072.000.000	—	—
Lombardia	11,40	—	11,40	20,11	96.528.000.000	—	—
Provincia di Trento	0,89	—	0,89	1,57	7.536.000.000	—	—
Provincia di Bolzano	0,87	—	0,87	1,53	7.344.000.000	—	—
Veneto	6,93	—	6,93	12,22	58.656.000.000	—	—
Friuli-Venezia Giulia	3,52	—	3,52	6,21	29.808.000.000	—	—
Liguria	4,13	—	4,13	7,29	34.992.000.000	—	—
Emilia-Romagna	6,24	—	6,24	11,00	52.800.000.000	—	—
Toscana	6,00	0,32	6,32	10,58	50.784.000.000	0,74	5.328.000.000
Umbria	2,02	—	2,02	3,56	17.088.000.000	0,74	—
Marche	2,02	1,00	3,02	3,56	17.088.000.000	2,31	16.632.000.000
Lazio	4,12	4,12	8,24	7,27	34.896.000.000	9,52	68.544.000.000
Abruzzo	—	3,02	3,02	—	—	6,97	50.184.000.000
Molise	—	1,04	1,04	—	—	2,40	17.280.000.000
Campania	—	9,83	9,83	—	—	22,70	163.440.000.000
Puglia	—	6,66	6,66	—	—	15,38	110.736.000.000
Basilicata	—	1,77	1,77	—	—	4,09	29.448.000.000
Calabria	—	4,20	4,20	—	—	9,70	69.840.000.000
Sicilia	—	7,61	7,61	—	—	17,58	126.576.000.000
Sardegna	—	3,73	3,73	—	—	8,61	61.992.000.000
	56,70	43,30	100,00	100,00	480.000.000.000	100,00	720.000.000.000

N.B.: Importo complessivo Toscana: L. 56.112.000.000. — Marche: L. 33.720.000.000. — Lazio: L. 103.440.000.000.

ALLEGATO 2

PARAMETRO PER LA RIPARTIZIONE TRA LE REGIONI DI L. 302.530.000.000 IN DOTAZIONE DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N. 845

REGIONI	Parametro nord	Parametro sud	Parametro totale	Ricalcolo percentuale su 302.530.000.000			
				40 % per il nord L. 121.012.000.000		60 % per il sud L. 181.518.000.000	
				%	Importo	%	Importo
Piemonte	7,49	—	7,49	13,21	15.985.685.200	—	—
Valle d'Aosta	1,07	—	1,07	1,89	2.287.126.800	—	—
Lombardia	11,40	—	11,40	20,11	24.335.513.200	—	—
Provincia di Trento	0,89	—	0,89	1,57	1.899.888.400	—	—
Provincia di Bolzano	0,87	—	0,87	1,53	1.851.483.600	—	—
Veneto	6,93	—	6,93	12,22	14.787.666.400	—	—
Friuli-Venezia Giulia	3,52	—	3,52	6,21	7.514.845.200	—	—
Liguria	4,13	—	4,13	7,29	8.821.774.800	—	—
Emilia-Romagna	6,24	—	6,24	11,00	13.311.320.000	—	—
Toscana	6,00	0,32	6,32	10,58	12.803.069.600	0,74	1.343.233.200
Umbria	2,02	—	2,02	3,56	4.308.027.200	—	—
Marche	2,02	1,00	3,02	3,56	4.308.027.200	2,31	4.193.065.800
Lazio	4,12	4,12	8,24	7,27	8.797.572.400	9,52	17.280.513.600
Abruzzo	—	3,02	3,02	—	—	6,97	12.651.804.600
Molise	—	1,04	1,04	—	—	2,40	4.356.432.000
Campania	—	9,83	9,83	—	—	22,70	41.204.586.000
Puglia	—	6,66	6,66	—	—	15,38	27.917.468.400
Basilicata	—	1,77	1,77	—	—	4,09	7.424.086.200
Calabria	—	4,20	4,20	—	—	9,70	17.607.246.000
Sicilia	—	7,61	7,61	—	—	17,58	31.910.864.400
Sardegna	—	3,73	3,73	—	—	8,61	15.628.699.800
	56,70	43,30	100,00	100,00	121.012.000.000	100,00	181.518.000.000

N.B.: Importo complessivo Toscana: L. 14.146.302.800. — Marche: L. 8.501.093.000. — Lazio: L. 26.078.086.000.

(799)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 30

Corso dei cambi del 12 febbraio 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1271,950	1271,950	1271,90	1271,950	1272 —	1271,90	1272,050	1271,950	1271,950	1271,95
Dollaro canadese	1048,900	1048,900	1050 —	1048,900	1048 —	1048,85	1049 —	1048,900	1048,900	1048,90
Marco germanico	533 —	533 —	533 —	533 —	534 —	533 —	533,050	533 —	533 —	533 —
Fiorino olandese	486,380	486,380	486,50	486,380	486,75	486,40	486,710	486,380	486,380	486,40
Franco belga	31,280	31,280	31,33	31,280	31,30	31,30	31,300	31,280	31,280	31,30
Franco francese	210,070	210,070	210,35	210,070	210,36	210,10	210,100	210,070	210,070	210,10
Lira sterlina	2335,300	2335,300	2338 —	2335,300	2335 —	2335,30	2334,500	2335,300	2335,300	2335,30
Lira irlandese	1872,900	1872,900	1880 —	1872,900	1877 —	—	1874 —	1872,900	1872,900	—
Corona danese	163,080	163,080	163 —	163,080	162,91	163,05	163,080	163,080	163,080	163 —
Corona norvegese	212,440	212,440	212,50	212,440	212,29	212,45	212,500	212,440	212,440	212,45
Corona svedese	219,430	219,430	220 —	219,430	219,66	219,40	219,470	219,430	219,430	219,40
Franco svizzero	663,480	663,480	665 —	663,480	664 —	663,45	663,400	663,480	663,480	663,50
Scellino austriaco	75,958	75,958	76,05	75,958	76,06	75,90	76 —	75,958	75,958	75,95
Escudo portoghese	18,350	18,350	18,30	18,350	18,36	18,30	18,400	18,350	18,350	18,35
Peseta spagnola	12,643	12,643	12,6650	12,643	12,64	12,65	12,647	12,643	12,643	12,65
Yen giapponese	5,321	5,321	5,32	5,321	5,92	5,31	5,325	5,321	5,321	5,32
E.C.U.	1306,240	1306,240	—	1306,240	—	—	1306,240	1306,240	1306,240	—

Media dei titoli del 12 febbraio 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	36,650
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,775
» 5,50 % » » 1968-83	89,225
» 5,50 % » » 1969-84	83,775
» 6 % » » 1970-85	77 —
» 6 % » » 1971-86	73 —
» 6 % » » 1972-87	75 —
» 9 % » » 1975-90	74,100
» 9 % » » 1976-91	69,450
» 10 % » » 1977-92	77,625
» 12 % (Beni Esteri 1980)	64,200
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	60 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	87,925
» » » Ind. 1- 3-1980/82	99,800
» » » » 1- 5-1979/82	99,625
» » » » 1- 5-1980/82	99,575
» » » » 1- 6-1980/82	99,450
» » » » 1- 7-1979/82	99,625
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1980/82	99,700
» » » » 1- 8-1980/82	99,175
» » » » 1-10-1979/82	99,350
» » » » 1-10-1980/82	99,350
» » » » 1-12-1980/82	99,275
» » » » 1- 1-1980/83	99,800
» » » » 1-10-1980/83	99,150
» » » » 1- 3-1981/84	98,825
» » » » 1- 4-1981/84	98,975
» » » » 1- 6-1981/84	98,925
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	98,500
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	98,850
» » » 15 % 1- 1-1983	96,600
» » » 18 % 1- 7-1983	99,925
» » » 12 % 1-10-1983	88,175
» » » 12 % 1- 1-1984	87,275
» » » 12 % 1- 4-1984	85,250
» » » 12 % 1-10-1984	83,350
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 febbraio 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1272 —
Dollaro canadese	1048,950
Marco germanico	533,025
Fiorino olandese	486,545
Franco belga	31,290
Franco francese	210,085
Lira sterlina	2334,900
Lira irlandese	1873,450
Corona danese	163,080
Corona norvegese	212,470
Corona svedese	219,450
Franco svizzero	663,440
Scellino austriaco	75,979
Escudo portoghese	18,375
Peseta spagnola	12,645
Yen giapponese	5,323
E.C.U.	1306,240

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 31

Corso dei cambi del 15 febbraio 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1279,200	1279,200	1279,25	1279,200	1279,25	1279,20	1279,300	1279,200	1279,200	1279,20
Dollaro canadase	1050,800	1050,800	1051 —	1050,800	1050 —	1050,75	1050,800	1050,800	1050,800	1050,80
Marco germanico	533,090	533,090	532,60	533,090	532,50	533,05	532,800	533,090	533,090	533,10
Fiorino olandese	486,580	486,580	486,50	486,580	486 —	486,55	486,450	486,580	486,580	486,60
Franco belga	31,289	31,289	31,30	31,289	31,28	31,25	31,305	31,289	31,289	31,30
Franco francese	210,200	210,200	209,90	210,200	210 —	210,15	210,100	210,200	210,200	210,20
Lira sterlina	2338,500	2338,500	2337,75	2338,500	2335,50	2338,45	2337,500	2338,500	2338,500	2338,50
Lira irlandese	1876,900	1876,900	1877 —	1876,900	1876 —	—	1878 —	1876,900	1876,900	—
Corona danese	162,930	162,930	162,90	162,930	162,65	162,90	162,980	162,930	162,930	162,95
Corona norvegese	212,820	212,820	212,75	212,820	212,50	212,80	212,740	212,820	212,820	212,85
Corona svedese	219,810	219,810	219,75	219,810	219,65	219,80	219,900	219,810	219,810	219,80
Franco svizzero	665,910	665,910	665,25	665,910	664,25	665,90	666,200	665,910	665,910	665,90
Scellino austriaco	76 —	76 —	75,95	76 —	75,92	76 —	76,030	76 —	76 —	76 —
Escudo portoghese	18,200	18,200	18,25	18,200	18,18	18,20	18,200	18,200	18,200	18,20
Peseta spagnola	12,631	12,631	12,6150	12,631	12,60	12,60	12,640	12,631	12,631	12,65
Yen giapponese	5,318	5,318	5,32	5,318	5,31	5,30	5,315	5,318	5,318	5,31
E.C.U.	1306,550	1306,550	—	1306,550	—	—	1306,550	1306,550	1306,550	—

Media dei titoli del 15 febbraio 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	36,650
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,100
» 5,50 % » » 1968-83	89,825
» 5,50 % » » 1969-84	83,625
» 6 % » » 1970-85	77,125
» 6 % » » 1971-86	73 —
» 6 % » » 1972-87	75 —
» 9 % » » 1975-90	74,100
» 9 % » » 1976-91	69,250
» 10 % » » 1977-92	78,175
» 12 % (Beni Esteri 1980)	64,100
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	66,450
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	87,925
» » » Ind. 1- 3-1980/82	99,775
» » » » 1- 5-1979/82	99,675
» » » » 1- 5-1980/82	99,650
» » » » 1- 6-1980/82	99,550
» » » » 1- 7-1979/82	99,725
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1980/82	99,725
» » » » 1- 8-1980/82	99,725
» » » » 1-10-1979/82	99,450
» » » » 1-10-1980/82	99,350
» » » » 1-12-1980/82	99,250
» » » » 1- 1-1980/83	99,950
» » » » 1-10-1980/83	99,250
» » » » 1- 3-1981/84	98,875
» » » » 1- 4-1981/84	98,900
» » » » 1- 6-1981/84	98,750
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	98,400
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	99,025
» » » 15 % 1- 1-1983	96,650
» » » 18 % 1- 7-1983	99,900
» » » 12 % 1-10-1983	88,275
» » » 12 % 1- 1-1984	87,350
» » » 12 % 1- 4-1984	85,325
» » » 12 % 1-10-1984	83,625
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 febbraio 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1279,250
Dollaro canadese	1050,800
Marco germanico	532,945
Fiorino olandese	486,515
Franco belga	31,297
Franco francese	210,150
Lira sterlina	2338 —
Lira irlandese	1877,450
Corona danese	162,955
Corona norvegese	212,780
Corona svedese	219,855
Franco svizzero	666,055
Scellino austriaco	76,015
Escudo portoghese	18,200
Peseta spagnola	12,635
Yen giapponese	5,316
E.C.U.	1306,550

MINISTERO DELLA SANITÀ

Ordinanza 15 febbraio 1982. Proroga fino al 31 dicembre 1982 dell'importazione di muscoli masseteri interi congelati di bovino dall'Argentina, dal Brasile e dall'Uruguay.

IL MINISTERO DELLA SANITA'

Vista l'ordinanza ministeriale 18 aprile 1979, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 28 aprile 1979, recante modificazioni alle ordinanze ministeriali dell'8 febbraio 1979 relative alle condizioni zoosanitarie per l'importazione di carni fresche dall'Argentina, dal Brasile e dall'Uruguay;

Vista l'ordinanza ministeriale 4 marzo 1981, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 7 marzo 1981, con la quale la precedente ordinanza 30 maggio 1980 viene prorogata fino al 31 dicembre 1981;

Vista la decisione della commissione della C.E.E. del 23 dicembre 1981, con la quale si dispone che l'importazione di muscoli masseteri interi congelati di bovino dall'Argentina, dal Brasile e dall'Uruguay nella Comunità sia ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1982;

Ordina:

Art. 1.

L'importazione di muscoli masseteri interi congelati di bovino (guancioli) dall'Argentina, dal Brasile e dall'Uruguay in Italia è prorogata fino al 31 dicembre 1982.

Detta importazione dovrà avvenire alle condizioni di cui all'ordinanza ministeriale 18 aprile 1979 citata nelle premesse.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 15 febbraio 1982

p. *Il Ministro*: ORSINI

(864)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ordinanza 2 febbraio 1982, n. 9. Proroga al 30 giugno 1982 delle ordinanze 31 ottobre 1981, n. 424 e 29 dicembre 1981, n. 473 concernenti procedure di avvio dei lavori di ripristino e restauro del patrimonio monumentale, archeologico, storico, artistico, librario ed archivistico.

IL MINISTRO
PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Viste le ordinanze commissariali 31 ottobre 1981, n. 424 e 29 dicembre 1981, n. 473, concernenti le procedure per l'avvio dei lavori di ripristino e restauro del patrimonio monumentale, archeologico, storico, artistico, librario ed archivistico da realizzarsi a cura dei provveditorati regionali alle opere pubbliche e delle soprintendenze dipendenti dal Ministero dei beni culturali, con finanziamenti diversi da quelli previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219;

Vista la richiesta del Ministero dei beni culturali intesa ad ottenere la proroga delle disposizioni contenute nelle succitate ordinanze;

Visti il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, il decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456 ed il decreto-legge n. 788 del 22 dicembre 1981;

Con i poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

La validità delle ordinanze n. 424 e 473 in premessa indicate, è prorogata al 30 giugno 1982.

Napoli, addì 2 febbraio 1982

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(790)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per esami e titoli, a centouno posti di segretario comunale

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, recante norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, recante norme in materia di assunzione di invalidi ed altri aventi diritto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione per i pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a centouno posti di segretario comunale in prova.

A tali posti potranno essere aggiunti quelli che si renderanno vacanti sino alla data del 30 giugno 1982.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Età non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

B) Possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze politiche e sociali, in scienze diplomatiche e consolari, in economia e diritto, in scienze economiche e marittime, in economia e commercio e in scienze coloniali, *nonché in ogni altra dichiarata per legge equipollente* a quelle sopraelencate come sociologia (legge 6 dicembre 1971, n. 1076), scienze economiche (legge 29 novembre 1971, n. 1089), scienze economiche e bancarie (legge 29 novembre 1971, n. 1089), economia politica, economia aziendale e scienze economiche e sociali (legge 8 gennaio 1979, n. 10).

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta morale e civile.

F) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta, con decreto motivato, dal Ministro dell'interno.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo secondo lo schema di cui all'allegato *A* e dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, dovranno pervenire al Ministero stesso, a mezzo posta raccomandata, entro e non oltre il 10 aprile 1982.

Nella domanda i candidati dovranno esplicitamente chiedere l'ammissione al concorso, per esami e per titoli, a posti di segretario comunale in prova e dichiarare:

le proprie generalità;

il luogo e la data di nascita, nonché, ove occorra, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

il titolo di studio con l'indicazione dell'Università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritti nelle liste elettorali, indicando il comune di iscrizione, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

di non aver riportato condanne penali; in caso affermativo, dichiareranno le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

se precedenti rapporti d'impiego presso pubbliche amministrazioni sono cessati per destituzione o dispensa;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede della classe quarta;

l'indirizzo al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso.

La data di ricezione delle domande è comprovata dal bollo a data apposto sulle medesime dal Ministero. Si considerano prodotte in tempo utile, tuttavia, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel presente bando. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Alle domande dovrà essere allegato il talloncino di ricevuta del vaglia postale, dell'ammontare di L. 5.000 (cinquemila) per tassa di concorso, intestato alla prefettura di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

I candidati hanno facoltà di presentare la documentazione attestante il possesso di titoli di precedenza e preferenza nella nomina, secondo la vigente normativa, nonché quella relativa ai titoli di merito (certificato del servizio prestato alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici; diploma del corso di studio per aspiranti segretari comunali; diploma del corso di specializzazione in discipline giuridiche ed economiche; certificato di laurea con attestazione della relativa votazione; certificazione di altri titoli di studio, ecc.) entro e non oltre il 31 luglio 1982.

Tale documentazione dovrà essere corredata da un elenco in carta libera e in duplice esemplare dei titoli prodotti.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati, comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 5.

Le domande ed i documenti che perverranno al Ministero oltre i termini stabiliti dall'art. 4 non saranno presi in considerazione.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati per qualsiasi altro concorso indetto da questa o da altre amministrazioni.

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in una prova orale in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) diritto costituzionale e diritto amministrativo;

2) legislazione amministrativa concernente l'attività degli enti locali.

Prova orale - Verte sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti altre:

1) nozioni di ragioneria generale con particolare riguardo alle aziende pubbliche e ragioneria applicata agli enti locali;

2) nozioni di diritto civile;

3) diritto penale (codice penale: libro II, titoli II e VII);

4) istituzioni di diritto tributario con particolare riguardo al sistema tributario degli enti locali;

5) leggi elettorali (elettorato attivo, amministrativo e politico);

6) elementi di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato;

7) legislazione sociale;

8) nozioni di statistica metodologica ed applicata (statistica economica, della finanza locale, sociale e demografica);

9) nozioni di politica economica con particolare riguardo alla programmazione.

Art. 7.

Nella Gazzetta Ufficiale *del 1° giugno* 1982 *verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte di cui all'art.* 6.

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi senza alcun preavviso all'indirizzo suddetto nei giorni e nell'ora specificati.

Per avere accesso all'aula di esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire un documento di riconoscimento valido a norma di legge.

La data della prova orale sarà fissata, per ciascun candidato, dalla commissione giudicatrice.

Art. 8.

Ai fini della valutazione dei titoli di merito prodotti dai candidati ogni commissario dispone di 5 punti.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di 10 punti per ciascuna prova. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato di ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno 35/50 nel complesso delle prove scritte, purché in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 30/50.

Per la prova orale ogni commissario dispone egualmente di 10 punti.

La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato della prova orale stessa che non si intende superata se non sia stata riportata la media di almeno 30/50.

La somma della media dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dall'art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria, in relazione al numero dei posti disponibili, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini ed in particolare della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 9.

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria e saranno nominati i vincitori. A tal fine i concorrenti utilmente collocati in graduatoria saranno previamente invitati a produrre nel termine perentorio di giorni venti che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito i seguenti documenti in bollo:

1) titolo originale di studio o copia dello stesso rilasciata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) i documenti attestanti il possesso dei requisiti che consentono l'ammissione al concorso dei candidati che hanno superato l'età di trentacinque anni.

A tal fine, il servizio di ruolo prestato presso amministrazioni comunali o provinciali deve essere documentato con certificato rilasciato, in carta da bollo, dal capo dell'amministrazione;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare o dal medico condotto o un ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica.

Qualora l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'espletamento delle funzioni di segretario comunale.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili devono produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari, di cui al primo comma del presente paragrafo 6), comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado dell'invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti, di cui al primo comma dell'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

7) certificato dello stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune ove l'aspirante risiede, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole.

Art. 10.

I documenti di cui ai numeri 3), 4) e 6) del precedente art. 9 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione dell'invito alla presentazione dei documenti medesimi.

I concorrenti che dimostrino di prestare servizio di ruolo presso amministrazioni statali, comunali o provinciali sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 9.

I candidati che si trovino sotto le armi possono esibire, invece dei documenti di cui ai numeri 2) 3) e 6) del precedente art. 9, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto di segretario comunale.

Art. 11.

I vincitori del concorso sono nominati segretari comunali in prova (qualifica corrispondente a quella iniziale delle carriere direttive nelle amministrazioni statali), con il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

I predetti sono assegnati alle segreterie dei comuni e dei consorzi di comuni della classe quarta disponibili.

Coloro che non assumono senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnato sono considerati decaduti dalla nomina.

Roma, addì 30 gennaio 1982

p. *Il Ministro*: CORDER

ALLEGATO *A*

Al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Divisione stato giuridico segretari comunali e provinciali

.l. . sottoscritt. . chiede di essere ammess. . a partecipare al concorso pubblico, per esami e titoli, a centouno posti di segretario comunale in prova indetto con decreto ministeriale 30 gennaio 1982.

All'uopo dichiara sotto la propria responsabilità:

Cognome . . . Nome . . .
(le donne coniugate devono indicare, dopo il nome, il cognome del marito)
Stato civile . . . . numero figli . .
Data di nascita . . . . Luogo . . . . prov . . .
(g. m. a.)
Indirizzo residenza: via . . . . . . tel. . . .
comune . . . . . c.a.p. . . . prov. . . . .
Recapito delle comunicazioni relative al concorso: via . . .
comune . . . . prov. . . . c.a.p. . . tel. . . .
Diploma di laurea in . . . .
anno di conseguimento . . . . Università . . . .
Titolo elevazione limite età . . . .
Cittadinanza . . . . . . Posiz. militare . . . .
Iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . .
(indicare eventuali motivi della mancata iscrizione)
Condanne e procedimenti penali pendenti |NO| |SI|
(in caso affermativo indicare in modo dettagliato tutti i dati :(reato, autorità presso la quale pende il giudizio, estremi della sentenza a carico etc.)
Precedenti rapporti di impiego presso pubbliche amministrazioni sono cessati per destituzione o dispensa |NO| |SI|
Se è in possesso di titoli di preferenza o precedenza |NO| |SI|
. . . .
(in caso affermativo indicare quali)

Dichiara inoltre che è dispost . . a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede della classe quarta e che si impegna a far conoscere le eventuali variazioni del recapito indicato per le comunicazioni relative al concorso.

Data, ...

. . . .
(Firma da autenticare)

|x| Barrare la casella che interessa.

(666)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/A vacante nel comune di Bari.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 19 aprile 1980 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nel comune di Bari;

Visto il decreto ministeriale in data 27 novembre 1981, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851, 9 agosto 1954, n. 748, 8 giugno 1962, n. 604, 17 febbraio 1968, n. 107, 11 luglio 1980, n. 312, 6 agosto 1981, n. 432 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nel comune di Bari, nell'ordine appresso indicato:

1) Di Stilo Rocco Orlando	punti	120,110	su 150
2) Vitale Giovanni	»	116,819	»
3) De Negri Errico	»	116,750	»
4) Dell'Isola Erasmo	»	114,538	»
5) Sevieri Enzo	»	109,078	»
6) La Placa Cataldo	»	108,944	»
7) Maiorana Giuseppe	»	108,638	»
8) Centonze Gaspare	»	107,840	»
9) Piizzi Tommaso	»	107,532	»
10) Boianelli Fernando	»	106,490	»
11) D'Amico Luigi	»	106,416	»
12) Giglio Francesco	»	105,075	»
13) Mignone Pasquale	»	104,347	»
14) Di Bennardo Carmelo	»	103,326	»
15) Pasquale Giusto	»	101,686	»
16) Lazzano Giuseppe	»	90,840	»
17) Durante Salvatore	»	78,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1981

p. *Il Ministro*: CORDER

(667)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali di concorsi a posti di sostituto presso le direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni di Chieti, Iserna, Novara e Palermo.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 2° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 19, parte seconda, del 1° ottobre 1981, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Chieti n. 4 del 20 luglio 1981, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a quarantotto posti di sostituto, bandito con ordinanza 25 settembre 1980, n. 206.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 2° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 19, parte seconda, del 1° ottobre 1981, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Isernia n. 25/A/2 dell'8 giugno 1981, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a nove posti di sostituto, bandito con ordinanza 7 febbraio 1980, numero 077/1980.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 2° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 19, parte seconda, del 1° ottobre 1981, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Novara n. 6 del 19 maggio 1980, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a quarantadue posti di sostituto, bandito con ordinanza 23 marzo 1979, n. 3.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 2° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 19, parte seconda, del 1° ottobre 1981, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Palermo n. 3 del 3 luglio 1981, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a settantacinque posti di sostituto, bandito con ordinanza 4 luglio 1979, n. 7.

(770)

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI DI ROMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'istituto « Regina Elena »

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'istituto « Regina Elena », a:

due posti di assistente della sezione di roentgenterapia della divisione di A.E.R.;

due posti di assistente del laboratorio di analisi cliniche;

due posti di assistente del servizio di accettazione e preosservazione;

un posto di assistente della divisione di neurochirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale - ripartizione personale dell'ente in Roma.

(102/S)

REGIONE CALABRIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 29, IN VILLA S. GIOVANNI

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso il presidio ospedaliero « Scillesi d'America » di Scilla

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso il presidio ospedaliero « Scillesi d'America » di Scilla, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di cardiologia;
un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'U.S.L. presso l'ospedale di Scilla (Reggio Calabria).

(100/S)

OSPEDALI « V. EMANUELE, ISOLAMENTO E DUBINI » DI CALTANISSETTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di aiuto del servizio autonomo di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Caltanissetta.

(96/S)

ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Concorso ad un posto di primario di radiologia presso l'ospedale mauriziano di Valenza

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia presso l'ospedale mauriziano di Valenza.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Torino.

(99/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 45 del 16 febbraio 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Ente ospedaliero « Ospedali Galliera », in Genova: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di aggiunto perito industriale (orientamento elettronica o telecomunicazioni) da assegnare al servizio di fisica sanitaria e di tecnico fotografo per il centro di genetica, annesso ai centri per le malattie sociali.

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1982, n. 2.

Norme modificative, integrative ed interpretative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali di intervento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *dell'*11 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICHE, INTEGRAZIONI ED INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE LEGGI REGIONALI 7 GIUGNO 1976, N. 17 E 20 GIUGNO 1977, N. 30 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Art. 1.

La concessione dei contributi regionali, di cui agli articoli 4 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e 22 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, eventualmente disposta, a fronte di interventi i cui lavori sono stati iniziati dagli interessati antecedentemente all'approvazione dei relativi progetti ed al rilascio della prevista autorizzazione, è fatta valida a tutti gli effetti.

E', altresì, valida a tutti gli effetti la concessione dei contributi regionali, di cui all'art. 4 della predetta legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, eventualmente disposta prima dell'entrata in vigore della legge regionale 27 agosto 1976, n. 46 per la riparazione di alloggi anche non stabilmente occupati o di alloggi e vani adibiti ad attività produttive occupati in forza di contratto di locazione alla data del 6 maggio 1976.

Gli impegni di cui agli articoli 4 e 6 della legge regionale 27 agosto 1976, n. 46, devono intendersi mai dovuti quando da apposita dichiarazione del sindaco risulti che l'interessato ha instaurato per lo stesso bene un nuovo rapporto contributivo in base a successive leggi regionali di intervento per il terremoto, ovvero quando l'interessato dimostri di avere di fatto ottemperato agli impegni medesimi.

Il contributo di cui all'art. 4, quarto comma, della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17 deve intendersi inseparabilmente riferito a tutti gli interventi riparatori eseguiti in base al verbale di accertamento a prescindere dall'ammontare dei danni accertati sull'abitazione o sui rustici anche se non facenti corpo unico con l'abitazione medesima.

Art. 2.

Sono considerati ricevibili i ricorsi presentati dagli interessati oltre il termine fissato dall'art. 5 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17 e dall'art. 20 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 ma prima della scadenza dei termini fissati per la presentazione delle domande di contributo.

Art. 3.

In via di interpretazione autentica dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale 27 agosto 1976, n. 46, il divieto di cumulo ivi previsto non opera nell'ipotesi di edifici danneggiati non occupati dal proprietario per i quali siano stati concessi i contributi previsti dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17 e 27 agosto 1976, n. 46, assolvendo le condizioni prescritte.

Art. 4.

I contratti di cui all'art. 9 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, così come interpretato autenticamente dall'art. 14 della legge regionale 27 gennaio 1979, n. 3, devono intendersi validamente stipulati anche quando la trattativa privata sia stata esperita in deroga alle norme vigenti, ivi comprese le norme di contabilità pubblica.

Art. 5.

Le spese per gli interventi di cui all'art. 9 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, così come interpretato autenticamente dall'art. 14 della legge regionale 27 gennaio 1979, n. 3, comunque effettuati fino alla data di entrata in vigore della presente legge ed autorizzati a suo tempo dalla Regione o dalle amministrazioni comunali anche verbalmente, date le straordinarie ed inderogabili esigenze che ne hanno determinato l'urgenza, si intendono regolarmente liquidate anche in difetto della documentazione prevista da pregresse e vigenti disposizioni legislative sia pure di carattere eccezionale.

Art. 6.

Nell'ipotesi di esecuzione delle opere di riparazione di cui all'art. 5, lettera *a*), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, mediante intervento pubblico e mediante ambiti edilizi di intervento unitario pubblico, le opere *b*) e *c*) di cui al predetto articolo dovranno essere completate entro i termini originari ed eventualmente prorogati, fissati con la concessione edilizia, pena la decadenza dal contributo ed il pagamento delle spese sostenute dal comune per la realizzazione delle opere *a*).

Art. 7.

Nell'ipotesi prevista dagli articoli 6, lettera *a*) e 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, il comune può assumere l'obbligo di eseguire mediante intervento pubblico anche le opere *b*) e *c*) di cui all'art. 5 della predetta legge, sempre che lo chiedano i proprietari interessati nel termine che sarà fissato dal sindaco e gli stessi abbiano titolo ai contributi previsti dall'art. 15, primo comma, della medesima legge.

In tal caso, l'intervento deve intendersi alternativo alla fruizione dei benefici contributivi previsti dal citato art. 15, primo comma.

L'intervento è, altresì, subordinato all'assunzione di formale impegno da parte del soggetto beneficiario di corrispondere, nei modi e nei termini che saranno fissati dal sindaco, all'amministrazione regionale una somma, da versare nel Fondo di solidarietà, equivalente alla differenza fra l'ammontare del costo di esecuzione delle opere e quello del contributo in conto capitale al quale avrebbe avuto titolo, determinato con riferimento alla data di consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria.

Art. 8.

Qualora all'esecuzione delle opere di riparazione e di ristrutturazione previste dall'art. 5, lettere *a*), b) e *c*) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni provveda la Segreteria generale straordinaria l'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 17 della predetta legge e, nell'ipotesi di progetto già approvato alla data di entrata in vigore della presente legge, l'esecuzione delle relative opere, sono subordinate al versamento da parte dell'interessato nel Fondo di solidarietà della maggior somma che dovesse risultare da un costo di progetto che non trovi totale copertura finanziaria con i soli contributi in conto capitale.

L'approvazione e l'esecuzione di cui al comma precedente sono, altresì, subordinati al rilascio da parte dell'interessato di formale impegno a versare nel Fondo di solidarietà, su richiesta del segretario generale straordinario, un importo pari alla differenza fra la somma precedentemente versata ed il costo finale effettivo delle opere che in sede di progetto non hanno trovato la totale copertura finanziaria con i contributi in conto capitale.

Nell'ipotesi di cui al presente articolo trovano applicazione tutte le altre disposizioni riguardanti l'esecuzione delle opere di ricostruzione e di riparazione a cura della segreteria generale straordinaria.

Art. 9.

Dopo l'art. 12 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è aggiunto il seguente:

« Art. 12-*bis*. — Nell'ambito delle zone delimitate ai sensi del primo comma dell'art. 4 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, gli interventi di recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati dai sismi ed appartenenti al patrimonio disponibile dei comuni sono a totale carico dell'amministrazione regionale e vanno compresi fra quelli previsti dall'art. 20, terzo comma, lettera *a*), della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il finanziamento di cui al comma precedente può essere concesso, in via di sanatoria, anche per gli interventi già parzialmente finanziati ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 ».

Art. 10.

In via di interpretazione autentica dell'art. 14, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, sono considerate a carico dell'amministrazione regionale anche le spese per la riparazione dei danni e per le opere comuni di cui all'art. 5, lettera *a*), della citata legge regionale n. 30 del 1977 eseguite o da eseguire, su immobili, ricompresi negli ambiti di intervento edilizio unitario pubblico di cui all'art. 11 della predetta legge, per i quali non sia stato chiesto alcun intervento riparatorio a cura dei proprietari.

Art. 11.

L'ultimo comma dell'art. 14 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Ai fini suindicati, l'amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei sindaci dei comuni, dei presidenti delle province, delle comunità montane e dei consorzi dei comuni interessati, nonchè nelle ipotesi di cui all'art. 13, quarto e sesto comma, dei presidenti degli istituti autonomi per le case popolari, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo».

Art. 12.

All'art. 15 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, come sostituito dall'art. 18 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Nel caso di decesso del comproprietario richiedente, può subentrare nominalmente ad esso con i propri requisiti, in alternativa agli eredi di cui al comma successivo, uno dei comproprietari già compresi nella domanda principale prodotta dal «de cuius».

Art. 13.

All'art. 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sono aggiunti i seguenti commi:

«Anche in pendenza dell'approvazione di cui al precedente comma e con effetto dall'entrata in vigore della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, il rilascio della concessione edilizia per la riparazione degli edifici danneggiati a causa del sisma equivale a tutti gli effetti ad autorizzazione alla esecuzione di tali opere ai fini della concessione dei contributi previsti dalla predetta legge.

L'inizio dei lavori di riparazione ai sensi del precedente comma comporta per l'interessato l'implicita assunzione in proprio della maggiore spesa, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, rispetto a quella che risulterà ammissibile a contributo in sede di approvazione del progetto ».

Art. 14.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi nel pagamento degli interessi dei mutui previsti dall'art. 27 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 per riparare e rendere abitabili gli edifici destinati ad uso civile o ad uso misto che abbiano subito danni in conseguenza degli eventi sismici del 1976 anche quando i danni medesimi non siano stati rilevati dagli appositi gruppi di rilevamento, ma siano stati regolarmente denunciati dagli interessati al comune entro il 31 dicembre 1976. L'intervento contributivo regionale dovrà essere contenuto entro i limiti dell'importo risultante dal progetto delle opere di riparazione redatto secondo i criteri generali previsti dall'art. 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 ed approvato nei modi previsti dall'art. 31 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, da presentarsi entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

In via di interpretazione autentica gli adempimenti tecnici previsti dall'art. 36 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, comprendono i collaudi dei lavori anche in corso d'opera, le spese dei quali sono determinate sulla base delle competenze regolate dalla legge 2 marzo 1949, n. 143.

Art. 16.

In caso di decesso del proprietario di un immobile danneggiato dagli eventi sismici, avvenuto prima della scadenza dei termini stabiliti per la presentazione delle domande intese ad ottenere i contributi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, la domanda per ottenere i contributi della medesima legge potrà essere presentata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, da uno degli eredi il quale agisce anche per conto degli altri esonerando l'amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti dei coeredi.

Sono fatti salvi tutti i provvedimenti eventualmente adottati dai sindaci, ai sensi della predetta legge regionale n. 30 del 1977, sulla base di domande presentate dagli interessati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

In tutte le ipotesi in cui l'esecuzione delle opere di riparazione degli edifici danneggiati dal sisma avvenga mediante intervento pubblico, i costi dei progetti appaltati che, in corso d'opera, dovessero subire, previa sospensione dei lavori e per accertate cause, varianti che comportino maggiorazioni rispetto alle previsioni progettuali o rispetto agli indici parametrici massimi stabiliti ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, saranno a totale carico della Regione entro la percentuale prevista dal terzo comma del medesimo articolo previa approvazione della variante da parte del segretario generale straordinario per la ricostruzione, fatte salve le attribuzioni del sindaco in materia urbanistica.

Sono pure a totale carico della Regione i maggiori oneri per gli interventi pubblici di riparazione appaltati dai comuni, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, con offerte in aumento rispetto ai limiti parametrici massimi o che in corso d'opera abbiano richiesto varianti tali da superare gli stessi limiti.

Per l'attuazione di tali interventi trovano applicazione le disposizioni dell'art. 14, terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 8 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 57.

Art. 18.

I soggetti ammessi ai benefici previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ai sensi dell'articolo 69 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, sono tenuti a presentare il progetto esecutivo delle opere di riparazione entro e non oltre sei mesi dalla data di notifica del provvedimento di ammissione, semprechè non optino per la riparazione dei danni in base alle risultanze del verbale di accertamento di cui agli articoli 4 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17 e 20 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.

Art. 19.

I benefici di cui al capo III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 si applicano anche nei confronti dei soggetti residenti alla data del sisma da almeno due anni nei comuni classificati disastrati o gravemente danneggiati ai sensi del decreto del presidente della giunta regionale n. 0714/Pres. del 20 maggio 1976, e sue successive modificazioni ed integrazioni, che successivamente alla data del 6 maggio abbiano acquistato un alloggio danneggiato dal terremoto, per il quale non sia stato concesso alcun beneficio, purchè gli stessi e i componenti del loro nucleo familiare non siano proprietari di altri alloggi.

Capo II

MODIFICHE, INTEGRAZIONI ED INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 1977, N. 63 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Art. 20.

I contratti a termine previsti dall'art. 7 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere prorogati, previo nullaosta della Regione, fino al 31 dicembre 1982 e, nell'ipotesi in cui siano già scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere rinnovati, con le stesse modalità, fino alla predetta data del 31 dicembre 1982.

Art. 21.

Sono fatti salvi i piani particolareggiati adottati dai comuni, ai sensi e con le procedure della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 anche dopo il termine previsto dall'art. 8, secondo comma, n. 3), della medesima legge ma anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 22.

Fra gli interventi di cui alla lettera *f)* dell'art. 20 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come sostituito dall'art. 10 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, sono comprese anche le opere che non siano di competenza comunale, quando la loro esecuzione sia stata considerata assolutamente necessaria ed urgente dal comune interessato al fine di riattare o ricostruire l'edificio danneggiato o distrutto per riadibirlo all'uso originale e purchè i relativi lavori siano in corso ovvero già ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge.

E' fatto obbligo della stipulazione della convenzione prevista dall'art. 75, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

Art. 23.

In via di interpretazione autentica la devoluzione dei finanziamenti previsti dall'art. 21, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni, non ha riguardo agli interventi di cui alla lettera *f)* del programma considerato dall'art. 20 della stessa legge regionale.

Art. 24.

Al terzo comma dell'art. 21 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, la parola «parametri» è sostituita con quella di «criteri».

Dopo il suddetto terzo comma è aggiunto il seguente quarto comma:

«Quando con tale finanziamento si procede alla realizzazione totale o parziale degli interventi unitari di ricostruzione previsti dal precedente art. 20, lettera *d)*, il corrispettivo introitato dal comune ai sensi del successivo art. 27, secondo comma, dovrà essere tempestivamente comunicato nel suo ammontare alla segreteria generale straordinaria e reimpiegato, nei limiti dell'entità del finanziamento utilizzato per l'attuazione dei programmi annuali di cui al citato art. 20».

Il penultimo e l'ultimo comma dell'art. 21 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, sono così sostituiti:

«A fronte di particolari esigenze possono essere apportate dal consiglio comunale variazioni al programma degli interventi considerati dal precedente comma.

Ai fini dell'autorizzazione dell'esecuzione degli interventi oggetto di variazione dell'eventuale modifica dei finanziamenti regionali, la suddetta variazione dovrà ottenere l'approvazione di massima della giunta regionale».

All'art. 21 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 è aggiunto il seguente nuovo comma:

«Sono fatte salve le variazioni ai programmi già disposte anche oltre l'anno di validità degli stessi».

Art. 25.

Ai fini della detrazione considerata all'art. 27, ultimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, la quantificazione dell'entità del contributo ivi menzionato va riferita alla data di consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria.

Art. 26.

Il primo comma dell'art. 40 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è così sostituito:

«L'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese previste dal programma annuale degli interventi di cui all'art. 20 e dai programmi stralcio di cui all'art. 33».

Art. 27.

All'art. 43, quinto comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola «... interamente» è sostituita, dalle parole «... anche parzialmente».

Art. 28.

All'art. 45 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi:

«Anche in pendenza dell'approvazione di cui al precedente comma, il rilascio della concessione edilizia per la ricostruzione degli edifici distrutti o demoliti per effetto del sisma o per la costruzione di nuovi alloggi, equivale a tutti gli effetti ad autorizzazione all'esecuzione di tali opere ai fini della concessione dei contributi previsti dal titolo III della presente legge.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente i progetti esecutivi delle opere devono essere sottoposti anche al previo esame della commissione consiliare di cui al primo comma dell'articolo 43».

Art. 29.

Al penultimo comma dell'art. 46 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, aggiunto dall'art. 30 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, dopo le parole «... l'immobile stesso» sono aggiunte le seguenti: «... ovvero occupavano altro alloggio nel medesimo comune a titolo diverso dalla proprietà o da altro diritto reale di godimento ...».

Art. 30.

Il periodo di due anni di residenza richiesto dall'art. 48, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, deve intendersi compiuto anche quando è stato maturato in più comuni ivi previsti.

Art. 31.

All'art. 48, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunte dopo le parole «... presente legge ...» le parole «ovvero entro sei mesi dalla data del decreto di concessione del contributo, quando sia spirato il termine quinquennale ivi previsto».

Art. 32.

Le domande di concessione dei benefici previsti dal secondo comma dell'art. 48 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, potranno essere presentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 33.

La proprietà posta come condizione ostativa alla concessione dei contributi previsti dagli articoli 48 e 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, deve intendersi riferita anche alla comproprietà e non deve sussistere dalla data di presentazione della domanda di contributo fino alla data del decreto di concessione del contributo medesimo.

La disposizione di cui al comma precedente, non trova applicazione quando l'alloggio o la quota parte di esso in comproprietà non sia adeguato alle necessità del nucleo familiare del richiedente, intendendosi per adeguato l'alloggio composto di un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di due vani utili.

Nell'ipotesi predetta, il richiedente deve alienare l'abitazione non adeguata prima della concessione dei contributi.

Art. 34.

All'art. 51 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni alla fine del primo comma è aggiunto il seguente periodo:

«... In quest'ultima ipotesi non trova applicazione il termine di decadenza di cui all'art. 53 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35».

Art. 35.

Le istanze presentate ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, dai soggetti che, alla data del 6 maggio 1976, esercitavano attività agricole sono valide anche ai fini della concessione dei benefici previsti dall'art. 57 della medesima legge purchè i vani da ricostruire o già ricostruiti in edificio ad uso misto, abbiano od ottengano la precisa destinazione d'uso richiesta e purchè gli interessati si impegnino a riattivare l'attività precedentemente esercitata.

Art. 36.

Al secondo comma dell'art. 61-*bis* della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole « purché legati da vincolo di parentela o di affinità » sono aggiunte le parole « ... o di coniugio ... ».

Art. 37.

Sono ammissibili ai contributi di cui al titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, anche le opere di ricostruzione di edifici distrutti o demoliti per effetto del sisma o, nell'ipotesi di cui agli articoli 48 e 49, di costruzione di alloggi, iniziate, a seguito di regolare concessione edilizia, prima dell'entrata in vigore della presente legge e prima dell'approvazione del progetto da parte del sindaco ai sensi dell'articolo 45 della medesima legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

Il provvedimento di concessione dei contributi ovvero di convalida di contributi già concessi, dovrà essere adottato dal sindaco, sulla base di domande presentate nei termini di legge, previo accertamento della conformità del progetto alle prescrizioni della legge regionale predetta e previo parere dell'apposita commissione consiliare.

Nel rispetto dei criteri di priorità adottati dai comuni interessati, in qualunque momento dovesse intervenire il decreto di concessione dei contributi ai sensi del presente articolo, si dovrà avere riguardo agli indici parametrici vigenti alla data dell'inizio dei lavori, ovvero ai prezzi fissati con decreto del presidente della giunta regionale 26 gennaio 1978, n. 067, qualora i lavori siano stati iniziati anteriormente al 1° giugno 1978.

Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nelle ipotesi in cui la concessione edilizia sia stata rilasciata anteriormente alla entrata in vigore della legge regionale n. 63 predetta.

Art. 38.

All'art. 68 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti:

« I comuni sono autorizzati ad acquistare in proprietà edifici di civile abitazione, eventualmente anche da ultimare o da ristrutturare, per assegnarli in locazione agli aventi titolo ai benefici previsti dagli articoli 48, 49 e 51 della presente legge.

L'assegnazione in locazione degli alloggi è subordinata alla rinuncia, da parte dell'interessato, ai contributi spettantigli.

L'alienazione degli immobili in corso di costruzione o di ristrutturazione per le finalità del presente articolo, viene effettuata in deroga ai divieti posti dagli articoli 38 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e 66 della presente legge a condizione che dal costo dell'edificio venga detratto il contributo eventualmente già erogato.

Per gli interventi di cui al precedente terzo comma trovano applicazione le disposizioni dell'art. 69, primo comma ».

Art. 39.

Fra le opere e gli impianti di cui al primo comma, n. 3) dell'art. 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n 63, devono intendersi comprese anche le opere di pubblica utilità, già ammesse ai benefici della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, per le quali siano state presentate le relative domande nei termini posti dall'art. 48 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, nonché gli edifici appartenenti al patrimonio degli enti locali, anche se già ammessi ai benefici di altre leggi regionali o nazionali.

Art. 40.

L'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli interventi previsti dall'art. 75, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, anche a favore di immobili destinati a soddisfare finalità sociali di carattere ricreativo o culturale.

La concessione dei relativi benefici è subordinata alla stipulazione della convenzione menzionata al predetto art. 75, ultimo comma.

Art. 41.

Nell'art. 76, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, dopo le parole « di competenza », e prima delle parole « dei comuni », sono introdotte le parole « delle province di Udine e Pordenone ».

Art. 42.

Le amministrazioni provinciali di Udine e Pordenone possono presentare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il programma degli interventi da realizzare ai sensi dell'art. 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 per l'anno 1981.

Capo III

MODIFICHE, INTEGRAZIONI ED INTERPRETAZIONE AUTENTICA DI ALTRE LEGGI REGIONALI DI INTERVENTO NELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI TELLURICI DEL 1976

Art. 43.

A fronte delle spese occorrenti per le finalità di cui all'art. 10-*bis* della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, l'amministrazione regionale è autorizzata a disporre a favore dei legali rappresentanti degli enti interessati aperture di credito, anche in deroga alle norme vigenti, per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

Art. 44.

All'art. 37, primo comma, della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni dopo le parole « .. presente legge ... » sono aggiunte le seguenti: « o che si impegnino al rientro stabile entro cinque anni dalla medesima data ... ».

Art. 45.

L'art. 58 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, è sostituito dal seguente:

« I contributi in conto capitale spettanti ai soggetti di cui ai capi I e II della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni possono essere concessi nella misura ridotta del 65 % agli interessati, per destinarli, anche in sanatoria, al completamento di case in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976, a seguito di regolare licenza edilizia, purché site nell'ambito dei comuni delimitati ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 ».

Art. 46.

Il primo comma dell'art. 11 della legge regionale 17 luglio 1978, n. 70, è sostituito dal seguente:

« I soggetti aventi titolo alle provvidenze previste dagli articoli 46, 48, 49 e 51 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni possono richiedere, qualora ricorranno accertate esigenze di lavoro o particolari situazioni familiari, di procedere alla ricostruzione dell'alloggio distrutto o demolito a causa del sisma o alla costruzione del nuovo alloggio anche in comune diverso da quello in cui sorgeva l'alloggio distrutto o demolito dal sisma purché compreso fra quelli delimitati ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, oppure territorialmente limitrofo ad un comune così delimitato, semprechè compreso tra quelli classificati ai sensi del decreto del presidente della giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Pres. ».

Art. 47.

All'art. 12 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Agli interventi l'amministrazione regionale provvederà tramite la segreteria generale straordinaria, i comuni, le comunità montane e collinare nonché, nell'ipotesi di affiancamento ed integrazione di cui al precedente comma, anche mediante concessione dei necessari finanziamenti direttamente agli enti ivi citati ».

Art. 48.

I soggetti interessati ai benefici previsti dall'art. 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, i quali non abbiano per qualsiasi motivo presentato la relativa domanda entro il termine ivi previsto, sono autorizzati ad inoltrare detta domanda, entro il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, semprechè a tale data i relativi lavori siano già stati iniziati o completati sulla base di licenza o concessione a edificare regolarmente rilasciata e non abbiano usufruito dei benefici previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Il finanziamento e l'erogazione dei fondi sono subordinati all'accertamento da parte del sindaco che le opere eseguite siano conformi a quelle autorizzate, nonché alle norme di legge vigenti nel settore.

L'accertamento ha luogo sentita la commissione consiliare di cui all'art. 17, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.

Le domande per ottenere i benefici previsti dall'art. 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, già presentate al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono fatte salve a tutti gli effetti.

Sono del pari fatti salvi a tutti gli effetti i finanziamenti eventualmente già accordati nell'ipotesi di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 49.

In via di interpretazione autentica dell'art. 52, primo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, la possibilità di riunirsi in cooperativa per la ricostruzione, da parte dei soggetti interessati, delle proprie abitazioni non è subordinata alla domanda e conseguenti termini comunque stabiliti per ottenere i relativi contributi.

Art. 50.

L'art. 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, è sostituito dal seguente:

« I benefici del titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere concessi, ai medesimi soggetti, nelle medesime misure e alle medesime condizioni, su domanda da presentarsi al comune in cui si ha diritto a ricostruire o costruire l'alloggio, per l'acquisto di un alloggio, anche da realizzare, purché sito nello stesso comune e purché rispondente alla normativa antisismica.

Tale facoltà può essere esercitata anche da coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 11 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70 ».

Art. 51.

Le domande intese ad ottenere le provvidenze previste dall'art. 66 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, possono essere presentate per il futuro, congiuntamente al progetto di riparazione o di ricostruzione dell'edificio, e, per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, entro novanta giorni da tale ultima data.

Art. 52.

Le disposizioni dell'art. 3 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, si applicano anche ai soggetti contemplati dall'art. 10 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 53.

All'art. 18, primo comma, della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, dopo le parole « ... finalizzate alla ricostruzione ... » sono aggiunte le parole « ... e/o alla ristrutturazione ... ».

Art. 54.

In via di interpretazione autentica del secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 21 maggio 1979, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, aggiunto con l'articolo unico della legge regionale 18 agosto 1980, n. 39, si intende che la giunta regionale potrà autorizzare, ove ricorra la necessità, anche il completamento di edifici scolastici ovunque esistenti nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, pur se realizzati con spesa a carico di soggetti diversi da quelli obbligati, ed inoltre il completamento di opere accessorie attinenti alla funzionalità degli edifici stessi, ancorché preesistenti a questi ultimi.

Art. 55.

In via di interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 5 della legge regionale 21 maggio 1979, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni, inserito con l'art. 1 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 61, per difetti di costruzione si intendono anche i casi di inidoneità in relazione a particolari condizioni climatiche ovvero alla funzionalità ed alla economicità di esercizio.

Le disposizioni di cui al medesimo terzo comma si applicano anche nel caso di edifici scolastici ottenuti per donazione dai comuni a seguito del sisma del 1976.

Capo IV

NORME FINALI

Art. 56.

I termini per la ripetizione delle domande previste dal quarto comma dell'art. 15 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni e dall'art. 54 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, sono stabiliti in mesi sei, decorrenti rispettivamente, dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli eventi già verificatisi e, dalla data del decesso del richiedente, per gli eventi futuri.

Art. 57.

I benefici previsti dagli articoli 30 e 68 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, sono estesi, in forma di contributi integrativi, anche a quei soggetti nei cui confronti, alla data di entrata in vigore della suddetta legge, fosse già stato emanato il formale provvedimento di concessione dei contributi ivi considerati.

La domanda di concessione dei contributi integrativi dovrà essere presentata dagli aventi titolo entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello della entrata in vigore della presente legge.

Art. 58.

Il termine per la presentazione delle domande volte ad ottenere i contributi di cui all'art. 12 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, all'art. 37 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, e all'art. 10 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, modificato dagli articoli 58 e 59 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, è stabilito alla data del 30 giugno 1982.

Art. 59.

Le dichiarazioni scritte, rese nei modi e nelle forme previste dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalle quali risultino le qualità e i requisiti per poter beneficiare dei contributi di cui alle vigenti disposizioni sulle riparazioni e sulla ricostruzione dei beni danneggiati o distrutti dal terremoto, esonerano da ogni responsabilità i funzionari, gli incaricati o comunque i titolari degli uffici all'uopo delegati che dispongano il pagamento dei relativi contributi agli interessati.

Art. 60.

Avuto riguardo a quanto disposto con l'ultimo comma dell'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546, limitatamente alle opere di riparazione o di ricostruzione conseguenti ai sismi del 1976 ed ammesse a finanziamento regionale, nei comuni delimitati con decreto del presidente della giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Pres. e sue successive modificazioni ed integrazioni, i lavori qualora ricorrano motivi di urgenza e necessità, potranno essere affidati anche ad imprese non iscritte all'albo nazionale dei costruttori, sempre che dette imprese risultino regolarmente iscritte alle rispettive camere di commercio da almeno dodici mesi all'atto della partecipazione alla gara di appalto.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai consorzi costituiti tra imprese artigiane iscritti nella speciale sezione dell'albo delle imprese artigiane, senza il limite relativo al periodo di iscrizione.

Quanto previsto dal presente articolo ha validità anche per gli interventi attuati prima dell'entrata in vigore della presente legge purché inerenti le summenzionate opere.

Art. 61.

La presente legge, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 11 gennaio 1982

COMELLI

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1982, n. 3.

Ulteriore rifinanziamento dell'art. 27, primo e secondo comma, e dell'art. 28 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti interventi regionali in conto interessi per la riparazione di edifici danneggiati dagli eventi sismici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *dell'*11 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli oneri derivanti dalle concessioni di contributi in conto interessi previsti dal primo e secondo comma dell'art. 27 e dall'art. 28 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzato, nell'esercizio 1981, l'ulteriore limite di impegno di lire 1.000 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nllo stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 2000.

L'onere di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 3.000 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1981, fa carico al cap. 6010 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 3.000 milioni per il piano, di cui lire 1.000 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 — Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici dell'anno 1976 del Friuli-Venezia Giulia — del precitato stato di previsione.

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 2000 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 11 gennaio 1982

COMELLI

(386)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 ottobre 1981, n. 36.

Modifica del terzo regolamento di esecuzione della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, emanato con proprio decreto 25 marzo 1976, n. 19.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 12 *gennaio* 1982)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il terzo regolamento di esecuzione della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 (art. 34, modificato con l'art. 27 della legge provinciale 7 ottobre 1974, n. 15, art. 17 della legge provinciale 6 maggio 1976, n. 10 e art. 29 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34), contenente determinazioni di coordinamento territoriale relative alla articolazione per località centrali e per gli insediamenti produttivi di interesse provinciale, emanato con proprio decreto 25 marzo 1976, n. 19, modificato con i propri decreti:

23 luglio 1976, n. 37
26 ottobre 1976, n. 54
2 febbraio 1977, n. 5
17 maggio 1977, n. 21
22 luglio 1977, n. 36
16 novembre 1977, n. 53
19 gennaio 1979, n. 5
17 maggio 1979, n. 24
30 novembre 1979, n. 50
23 dicembre 1980, n. 35
28 aprile 1981, n. 12
nonché 11 settembre 1981, n. 32;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4699 del 24 agosto 1981, concernente una modifica del predetto regolamento di esecuzione;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 11 del terzo regolamento di esecuzione della legge provinciale del 20 agosto 1972, n. 15 e successive modifiche (decreto del presidente della giunta provinciale 25 marzo 1976, n. 19, determinazioni di coordinamento territoriale relative all'articolazione per località centrali e per gli insediamenti produttivi di interesse provinciale) è sostituito come segue:

« Ai sensi ed agli effetti dell'art. 34 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, per gli ambiti di integrazione intermedi di cui al precedente art. 10, vengono dichiarate di interesse provinciale le zone produttive sottoelencate, che sono riservate ad impianti di carattere industriale, artigianale e commerciale, questi ultimi limitatamente alle attività di commercio all'ingrosso, ai sensi delle vigenti leggi in materia. L'ubicazione e la delimitazione delle zone sono contenute negli estratti dai piani urbanistici vigenti allegati, che formano parte integrante di questo regolamento:

ambito di integrazione intermedio di Malles-Sluderno-Prato allo Stelvio:
1) Prato allo Stelvio

ambito di integrazione intermedio di Silandro:
2) Silandro

ambito di integrazione intermedio di Merano:
3) Sinigo

ambito di integrazione intermedio di Lana:
4) Lana

ambito di integrazione intermedio di Bolzano:
5) Bolzano

ambito di integrazione intermedio di Ora-Egna:
6) Egna II

ambito di integrazione intermedio di Ortisei:
7) Oltretorrente (Castelrotto)
8) Pontives (Laion)

ambito di integrazione intermedio di Bressanone:
9) Bressanone

ambito di integrazione intermedio di Vipiteno:
10) Vipiteno-Racines

ambito di integrazione intermedio di Brunico:
11) Brunico II
12) Brunico Stegona

ambito di integrazione intermedio di Campo Tures:
13) Campo Tures II

ambito di integrazione intermedio di Dobbiaco:
14) Dobbiaco ».

Art. 2.

L'art. 12-*bis* del decreto del presidente della giunta provinciale 25 marzo 1976, n. 19 è stralciato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 19 ottobre 1981

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1981
Registro n. 8, *foglio n.* 174

(629)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 ottobre 1981, n. 38.

Regolamento di esecuzione alla legge provinciale n. 3 del 16 febbraio 1981, concernente « Svolgimento dell'esame di lavorante artigiano ».

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 9 *dicembre* 1981)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la legge provinciale n. 3 del 16 febbraio 1981, ed in particolare l'art. 23, primo comma;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 6198 del 26 ottobre 1981;

Decreta:

E' emanato l'accluso regolamento di esecuzione alla legge provinciale n. 3 del 16 febbraio 1981, concernente lo « Svolgimento dell'esame di lavorante artigiano ».

Il decreto n. 29 del 25 agosto 1981 è revocato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 29 ottobre 1981

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1981
Registro n. 7, *foglio n.* 189

Regolamento sullo svolgimento dell'esame di lavorante artigiano

Art. 1.

(1) L'esame di lavorante artigiano può essere sostenuto per tutte le attività artigiane di cui all'art. 1 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, (di seguito nominata semplicemente legge).

(2) L'esame tende ad accertare se il candidato abbia acquisito in conformità al profilo professionale le tecniche e le conoscenze inerenti all'attività oggetto dell'esame e sia in grado di eseguire i lavori ad essa pertinenti.

Art. 2.

(1) La domanda di ammissione all'esame di lavorante artigiano è presentata all'assessorato all'artigianato o, in caso di delega a norma dell'art. 23, quarto comma della legge, alla direzione della scuola professionale competente.

(2) La domanda deve contenere l'indicazione delle generalità del richiedente ed essere corredata da:

a) certificato di residenza;

b) attestato di fine apprendistato e licenza della scuola professionale o documenti equipollenti.

(3) Attestato di fine apprendistato e licenza della scuola professionale, di cui alla lettera *b*) del precedente comma, non sono richiesti a quei candidati, che abbiano superato il 21° anno d'età. Sono esonerati dall'obbligo di produrre la licenza della scuola professionale quei candidati che abbiano compiuto il 18° anno d'età e che siano stati anticipatamente qualificati dal datore di lavoro.

Art. 3.

(1) Ogni anno sono istituite almeno due sessioni di esame di lavorante artigiano.

(2) Il termine d'inizio e il calendario d'esame sono stabiliti dal presidente della commissione, esposti in luogo ben visibile nella scuola professionale ed eventualmente pubblicati sui quotidiani della provincia.

(3) I candidati ammessi all'esame sono avvisati con tempestiva comunicazione.

Art. 4.

(1) L'esame di lavorante artigiano si articola in una prova teorica e pratica.

(2) La prova teorica dell'esame consiste in un colloquio e, ove si tratti di candidati privatisti che hanno superato il 21° an-

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

Tipo	ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA	
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

no d'età, avvero di tali che hanno superato il 18° anno d'età e siano stati anticipatamente qualificati dal datore di lavoro, in una prova scritta. Colloquio e prova scritta possono vertere su tutte le materie oggetto d'insegnamento nelle scuole professionali.

(3) Il contenuto della prova pratica viene stabilito dalla commissione d'esame.

Art. 5.

(1) L'esame di lavorante artigiano non è pubblico.

(2) Le scuole professionali mettono a disposizione le aule e i laboratori per lo svolgimento dell'esame. Qualora le scuole non dispongano di locali o attrezzature adeguate per permettere uno svolgimento puntuale delle prove, si può ricorrere a strutture private.

(3) Candidati, che si presentino in ritardo alla prova pratica, possono ugualmente esservi ammessi, se ciò non disturba lo svolgimento dell'esame e se il tempo a disposizione per l'esecuzione della prova di esame appaia sufficiente. La decisione in merito è adottata dalla commissione.

(4) Candidati, che durante lo svolgimento dell'esame non si attengano alle direttive della commissione, possono, dopo opportuno ammonimento, essere sospesi dalla prosecuzione della prova. In tal caso l'intero esame dovrà essere ripetuto.

Art. 6.

(1) Il presidente della commissione d'esame deve provvedere affinché durante l'esame scritto e durante l'esecuzione della prova pratica i candidati siano accuratamente vigilati per evitare che aiuti estranei influiscano sullo svolgimento delle singole prove.

Art. 7.

(1) Candidati che abbiano già superato la prova teorica dell'esame di lavorante artigiano per una attività artigiana possono essere esonerati dal sostenere la prova teorica per altra attività artigiana, casi in cui le materie di esame siano sostanzialmente identiche. La decisione in merito è adottata dalla commissione d'esame.

(2) Alla prova pratica sono ammessi solamente i candidati che abbiano conseguito un giudizio positivo nella prova teorica.

(3) Il candidato che abbia riportato giudizio negativo in una delle prove d'esame, non può ripresentarsi alla stessa prima del decorso di tre mesi.

(4) La prova è considerata non superata, qualora il candidato, per qualunque motivo, la interrompa.

Art. 8.

(1) Le prove d'esame sono valutate con scrutinio separato.

(2) Ogni membro della commissione esprime un voto da 4 a 10. Il voto finale di ciascuna delle due prove è dato dalla media aritmetica dei singoli voti.

(3) Una prova d'esame è considerata superata, qualora il voto finale non sia inferiore a 6. Il giudizio complessivo si desume dal valore medio dei due voti finali, cui corrisponde:

con ottimo profitto	voto tra 9 e 10
con buon profitto . . .	voto tra 7,5 e 8,9
sufficiente	voto tra 6 e 7,4
insufficiente	voto tra 4 e 5,9

Ad esame ultimato i voti finali di ciascuna delle due prove, nonché il giudizio complessivo sono esposti nella scuola professionale in luogo ben visibile.

Art. 9.

(1) Il verbale d'esame è redatto in duplice copia e deve riportare le generalità del candidato, la sua professione, luogo e data dell'esame, nonché i voti finali conseguiti nelle due prove e il giudizio complessivo.

(2) Il verbale è firmato da tutti i componenti della commissione. I dati relativi a più candidati possono essere contenuti in un unico verbale.

(3) Terminato l'esame, copia del verbale è inviata all'assessorato all'artigianato. Questi cura la predisposizione dei diplomi di lavorante artigiano e li invia al presidente della commissione che li firma e provvede alla distribuzione.

Art. 10.

(1) Qualora lo svolgimento della prova pratica comporti notevole dispendio di materiale l'assessore competente può disporre che i candidati si procurino per conto proprio il materiale necessario.

(2) Gli oggetti eseguiti in occasione della prova pratica d'esame sono di proprietà del candidato.

(630)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1982, n. 2.

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1982.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 21 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata ai sensi dell'art. 22, quarto comma, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 « Norme per la disciplina della contabilità della regione EmiliaRomagna », ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il 31 marzo 1982, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1982, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981, così come modificato dai provvedimenti di variazione sino ad oggi succedutisi, in ragione di 1/12 dello stanziamento di ogni capitolo di spesa per ogni mese di esercizio provvisorio.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, secondo comma, della Costituzione e 44 dello statuto regionale.

Art. 3.

La presente legge viene pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed ha effetto dal 1° gennaio 1982.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 18 gennaio 1982

TURCI

(668)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100820480)